

Istruzioni

del 1° gennaio 2025¹

relative all'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1)

del 2 novembre 2022 (stato 1° gennaio 2026)

Per una migliore comprensione alle istruzioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza. Le presenti istruzioni relative all'OMSt sono destinate principalmente alle istanze preposte all'esecuzione. Fungono da base decisionale nell'ottica di un'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

A complemento delle istruzioni, l'UFAG pubblica circolari su temi specifici.

Consultabili sotto: www.blw.admin.ch/raccolta-circolari-miglioramenti-strutturali

Conformemente all'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali², i commenti del Consiglio federale vengono anche pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale³.

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura (LAg),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e forme degli aiuti finanziari

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari per:

- a. i seguenti provvedimenti del genio rurale nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
 1. migliorie fondiari,
 2. infrastrutture di trasporto utili per l'agricoltura,
 3. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico,
 4. infrastrutture di base nello spazio rurale;
- b. i seguenti provvedimenti edilizi nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
 1. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali,
 2. edifici di economia rurale, edifici abitativi agricoli e impianti,

¹ Il testo dell'ordinanza contiene le modifiche del 27.8.2025 (abrogazione di approvazione da parte dell'Amministrazione federale delle finanze) e del 25.2.2026 (estirpazione delle viti) e corrisponde al testo ufficiale dell'ordinanza.

² RS 170.512.1

³ I commenti sono consultabili sotto: www.fedlex.admin.ch > RS 913.1

⁴ RS 910.1

3. *diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;*
 - c. *i seguenti provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali:*
 1. *provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali,*
 2. *provvedimenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale,*
 3. *provvedimenti tesi a promuovere l'acquisto di aziende e fondi agricoli;*
 - d. *progetti di sviluppo regionale (PSR).*
- ² *Stabilisce i provvedimenti di vigilanza e i controlli.*

Art. 2 Forme degli aiuti finanziari

¹ *Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi non rimborsabili e di crediti di investimento.*

² *Sono versati aiuti finanziari a favore di:*

- a. *provvedimenti individuali;*
- b. *provvedimenti collettivi e provvedimenti collettivi di ampia portata.*

Cpv. 1: Se non precisato altrimenti, in tutta l'ordinanza, per «contributo» s'intende il contributo federale.

Capitolo 2: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni per gli aiuti finanziari

Art. 3 Beneficiari degli aiuti finanziari

¹ *Le persone fisiche e giuridiche nonché i Comuni e altri enti di diritto pubblico possono ricevere aiuti finanziari se per il loro progetto esiste comprovatamente un interesse agricolo e il progetto fornisce un contributo alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura, al potenziamento della collaborazione regionale o alla produzione di prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.*

² *Le persone fisiche e giuridiche devono avere domicilio civile o sede in Svizzera.*

³ *Prima dell'approvazione del provvedimento, le persone fisiche non possono aver già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Il limite d'età non si applica per provvedimenti nella regione d'estivazione e per provvedimenti collettivi.*

⁴ *Le istituzioni delle quali il Cantone o un istituto cantonale detiene una partecipazione maggioritaria ricevono aiuti finanziari se si tratta di provvedimenti per studi di base o accertamenti preliminari oppure di provvedimenti per la direzione generale del progetto nel quadro di un PSR.*

Cpv. 1: Se vi sono altri interessi oltre a quello agricolo ne va dimostrata la portata. Laddove si tratta di edifici e impianti situati nella zona agricola e conformi a tale zona ai sensi dell'articolo 16a LPT, l'interesse agricolo esiste e non deve essere esplicitamente dimostrato. **È nell'interesse dell'agricoltura che edifici e impianti abbiano costi contenuti. Per impianti con costi superiori alla media è possibile negare il sostegno o ridurre i costi computabili onde rispettare il principio di un impiego parsimonioso dei fondi pubblici.**

Cpv. 2: In linea di principio si considera il domicilio di diritto civile ai sensi dell'articolo 23 del Codice civile svizzero (CC). È quindi il luogo dove una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Se la persona non dispone di un domicilio fiscale in Svizzera in virtù dell'articolo 3 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), si deve presupporre un domicilio all'estero.

Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti

Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante.

Nel caso dei provvedimenti del genio rurale talvolta può essere opportuno che parti di essi vengano attuate in Paesi limitrofi, ad esempio se ciò permette di ridurre la tratta su cui devono essere posate le condotte. Il Cantone deve motivare perché la soluzione proposta è la più opportuna.

Art. 5 Proprietà dell'azienda e degli edifici e impianti sostenuti nonché rapporti di locazione

¹ L'azienda e gli edifici e impianti sostenuti devono essere di proprietà dei beneficiari di aiuti finanziari. Gli edifici e gli impianti possono essere trasferiti a terzi a condizione che non ne venga modificata la destinazione.

² Gli affittuari di aziende possono beneficiare di aiuti finanziari a condizione che sia costituito un diritto di superficie per almeno 20 anni. Non è necessario costituire un diritto di superficie per:

- a. provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e c;
- b. provvedimenti per i quali vengono concessi esclusivamente crediti di investimento.

³ Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d'affitto di almeno 20 anni. Per i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 deve essere concluso un contratto d'affitto con una durata residua di 10 anni. Il contratto d'affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.

⁴ Se è concesso soltanto un credito di investimento, la durata del contratto d'affitto e del pegno immobiliare è fissata in base al termine di rimborso del credito di investimento.

⁵ Per i PSR, la condizione di cui al capoverso 1 è ritenuta adempiuta anche nel caso in cui gli edifici o gli impianti sostenuti sono di proprietà di un membro dell'ente promotore.

Il presente articolo si applica sia per i provvedimenti individuali sia per quelli collettivi.

Al più tardi dopo la concessione dell'aiuto finanziario, il beneficiario deve essere proprietario dell'edificio o dell'impianto sostenuto.

Cpv. 1: La possibilità che, una volta terminati, edifici e impianti vengano trasferiti è prevista per i provvedimenti collettivi del genio rurale. Una cooperativa, ad esempio, può trasferire una strada agricola a un Comune.

Cpv. 2: Se si rinuncia a un diritto di superficie ai sensi delle lettere a e b, è necessaria una convenzione sugli investimenti dell'affittuario (art. 22a LAAgr).

Cpv. 3: Questo capoverso si applica soltanto per gli affittuari di aziende.

Cpv. 5: Se l'attuazione di un provvedimento è stata delegata a un ente promotore superiore (p.es. nel caso di un PSR), quest'ultimo non può diventare proprietario del provvedimento promosso. Per questo motivo si specifica che gli edifici e gli impianti devono essere di proprietà dell'ente promotore di un progetto parziale.

Art. 6 Dimensioni minime dell'azienda

¹ Gli aiuti finanziari sono versati alle seguenti aziende soltanto se nell'azienda vi è un volume di lavoro di almeno 1 unità standard di manodopera (USM):

- a. aziende agricole;
- b. aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale;
- c. aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili;
- d. comunità di aziende di cui alle lettere a-c.

² Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 USM:

- a. per provvedimenti nei settori affini all'agricoltura;
- b. per provvedimenti nelle zone di montagna III e IV tesi a garantire la gestione;

c. per provvedimenti in aree della regione di montagna e di quella collinare tesi a garantire una sufficiente densità d'insediamento.

³ Nel caso di provvedimenti collettivi **che non rientrano nel capoverso 2**, almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell'azienda di **1,00** USM ciascuna.

⁴ I criteri per valutare se la densità d'insediamento di cui al capoverso 2 lettera c è a rischio sono stabiliti nell'allegato 1.

⁵ Per determinare le dimensioni dell'azienda, oltre ai coefficienti USM di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulla terminologia agricola si applicano anche i coefficienti USM di cui all'articolo 2a dell'ordinanza del 4 ottobre 1993⁶ sul diritto fondiario rurale.

Cpv. 1: Il criterio relativo alle dimensioni minime dell'azienda deve essere soddisfatto al più tardi 2 anni dopo il versamento degli aiuti finanziari. Se si tratta esclusivamente di provvedimenti del genio rurale, esso deve essere soddisfatto al momento dell'assegnazione degli aiuti finanziari.

Cpv. 1 lett. b: I valori USM si applicano per analogia alle aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Possono essere considerate strutture dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale le aziende che seminano piante o che mettono a dimora e coltivano piantine (vivai o aziende che producono piante ornamentali, fiori o piantine a scopo orticolo). Rientrano nell'esercizio a titolo professionale le aziende con una cifra d'affari ricavata dalla produzione propria superiore al 50 per cento.

Cpv. 1 lett. d: Se il richiedente è membro di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale riconosciuta, il criterio relativo alle dimensioni dell'azienda può essere adempiuto collettivamente.

Cpv. 2 lett. a: Le attività nel settore affine all'agricoltura sono elencate nelle istruzioni relative all'articolo 12b OTerm.

Cpv. 2 lett. b: Per i provvedimenti edilizi è determinante l'ubicazione degli edifici e degli impianti, per quelli non edilizi il centro aziendale.

Art. 7 Autofinanziamento

¹ Sono concessi aiuti finanziari soltanto se la quota di autofinanziamento ammonta almeno al 15 per cento.

² Il capoverso 1 non si applica per provvedimenti collettivi e collettivi di ampia portata del genio rurale di cui all'articolo 14 capoverso 1 nonché per crediti di investimento per l'aiuto iniziale di cui all'articolo 40 capoverso 2 lettera a.

Cpv. 1: Almeno il 15 per cento dei costi computabili non può essere finanziato con fondi pubblici. Per fondi pubblici si intendono contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché crediti di investimento. Se sono concessi aiuti finanziari a un ente di diritto pubblico (p.es. un Comune), i suoi fondi propri sono considerati un autofinanziamento. Se la quota minima di autofinanziamento non è rispettata, di norma le aliquote di contributo e quelle del CI vanno ridotte proporzionalmente.

Caso speciale con promozione cantonale supplementare: se è necessario ridurre gli aiuti finanziari soltanto perché i contributi cantonali e comunali superano la quota richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 (promozione supplementare voluta), va ridotto proporzionalmente soltanto il credito di investimento in modo che sia rispettata la quota di autofinanziamento del 15 per cento. I crediti cantonali e comunali sono equiparati all'altro capitale di terzi.

Cpv. 2: Nel caso dei provvedimenti collettivi del genio rurale, la partecipazione del Cantone e del Comune non va ostacolata, così da poter coprire anche più dell'85 per cento dei costi di investimento. In linea di principio il beneficiario deve sostenere personalmente almeno il 5 per cento dei costi computabili.

⁵ RS 910.91

⁶ RS 211.412.110

Art. 8 Contributo del Cantone

¹ La concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione presuppone un contributo cantonale. Questo contributo cantonale viene concesso sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.

² Il contributo cantonale minimo ammonta:

- a. nel caso di provvedimenti individuali: al 100 per cento del contributo federale;
- b. nel caso di provvedimenti collettivi: al 90 per cento del contributo federale;
- c. nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata e di PSR: all'80 per cento del contributo federale.

³ Il contributo cantonale minimo di cui al capoverso 2 lettere a e b si applica anche per provvedimenti di cui all'articolo 2 capoverso 2 realizzati nel quadro di un PSR.

⁴ Il Cantone può far computare nel contributo cantonale i seguenti contributi:

- a. i contributi di enti di diritto pubblico nonché di istituti che svolgono compiti sovrani e non partecipano direttamente al progetto;
- b. i contributi di Comuni che questi sono obbligati a versare come quota sul contributo cantonale in base a disposizioni del diritto cantonale.

⁵ Per rimediare alle conseguenze di avvenimenti naturali straordinari nonché per studi di base e accertamenti preliminari, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può ridurre l'importo del contributo cantonale o rinunciare a tale contributo.

Cpv. 1: Se per il trattamento delle domande di contributo o per l'emissione delle decisioni di contribuzione vengono riscosse tasse cantonali, queste vengono detratte dal contributo cantonale disposto onde calcolare il contributo cantonale effettivo. Le tasse cantonali devono essere dichiarate nella domanda di contributo all'UFAG.

Cpv. 3: Per provvedimenti che possono essere sostenuti mediante contributi anche al di fuori dei PSR deve essere fornito il contributo cantonale minimo di cui al capoverso 2 lettere a e b, ovvero il 90 per cento del contributo federale per provvedimenti collettivi o il 100 per cento per provvedimenti individuali. Per provvedimenti che possono essere sostenuti solo nel quadro dei PSR, come il marketing o l'amministrazione, il contributo cantonale minimo da fornire è pari all'80 per cento del contributo federale.

Cpv. 4 lett. a: Per «enti locali di diritto pubblico» si intendono, tra gli altri, Comuni politici, patriziati e corporazioni di diritto pubblico. Per «istituti che svolgono compiti sovrani» in virtù del diritto cantonale si intendono, ad esempio, le assicurazioni cantonali sugli immobili. I contributi sono computabili soltanto se l'ente o l'istituto non partecipa al progetto né direttamente (come ente promotore) né indirettamente (a livello organizzativo in rappresentanza di una corporazione).

Art. 9 Neutralità concorrenziale

¹ Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna **piccola** azienda direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:

- a. PSR;
- b. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- c. diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;
- d. i provvedimenti seguenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale:
 1. costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della gestione aziendale;
 2. acquisto congiunto di macchine e veicoli.

² Prima dell'approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative a provvedimenti di cui al capoverso 1 nell'organo di pubblicazione del Cantone.

³ Le **piccole** aziende direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

⁴ La determinazione della neutralità concorrenziale si fonda sul diritto cantonale.

Cpv. 1: Conformemente all'articolo 35 capoverso 4, per «zona d'attività» si intende il relativo bacino d'impiego rilevante o per i PSR il bacino definito nella documentazione del progetto.

La piccola azienda deve esistere già al momento della presentazione della domanda, possedere le necessarie capacità, pagare prezzi comparabili o essere in grado di fornire le prestazioni in modo equivalente.

Nel caso di progetti che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza è opportuno coinvolgere già nelle prime fasi di pianificazione le piccole aziende direttamente interessate onde discutere con esse degli effetti sulla concorrenza e individuare possibili sinergie.

Poiché possono essere promosse soltanto le aziende agricole, le piccole aziende artigianali e le organizzazioni di produttori che rientrano in una classe di dimensioni massime, vanno esaminati i rapporti di concorrenza tra queste piccole aziende.

Cpv. 2 e 3: Mediante la pubblicazione vi è la garanzia che potenziali concorrenti vengano informati in merito al previsto sostegno di un progetto con fondi pubblici. La pubblicazione deve menzionare chiaramente che le imprese interessate possono presentare ricorso presso il servizio cantonale competente. Al momento della pubblicazione devono essere disponibili un piano di gestione nonché indicazioni sulla capacità del progetto e sul sostegno massimo da parte della Confederazione e del Cantone.

Cpv. 4: Il servizio cantonale decide sulla legittimità a ricorrere e valuta in quale misura l'impresa ricorrente adempie il compito previsto in modo equivalente.

Sezione 2: Costi computabili

Art. 10

¹ Sono computabili i seguenti costi:

- a. i costi di costruzione, incluse le prestazioni proprie e le forniture di materiale nonché i costi di pianificazione, di progettazione e di direzione dei lavori;
- b. i costi per l'aggiornamento della misurazione ufficiale;
- c. le tasse fondate su leggi federali nonché le tasse cantonali causate dal progetto;
- d. le spese notarili;
- e. le tasse di allacciamento idrico.

² L'importo dei costi computabili dipende dalla portata dell'interesse agricolo e dell'interesse della collettività all'attuazione del provvedimento previsto. Per gli interessi non agricoli si applicano deduzioni ai costi computabili.

L'imposta sul valore aggiunto è generalmente considerata nei costi computabili. Se il richiedente fa valere la deduzione dell'imposta precedente, sovvenzioni e altri contributi statali comportano una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. a-c in combinato disposto con art. 33 cpv. 2 LIVA).

Cpv. 1 lett. a: Tutte le prestazioni proprie sotto forma di lavori pianificatori o tecnici nonché l'impiego di macchine rientrano nei costi computabili.

Le eventuali prestazioni del Cantone al di fuori dell'attività esecutiva sono computabili a condizione che siano disponibili le necessarie qualifiche professionali, un'offerta e un mandato nonché sia osservata la procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale (art. 18 cpv. 3). Va garantita la neutralità concorrenziale.

Se l'ente promotore fornisce prestazioni proprie senza la corrispettiva qualifica professionale, queste sono computabili a una tariffa massima di 45 franchi all'ora.

Le prestazioni proprie dell'ente promotore con corrispettiva qualifica professionale e materiale possono essere tenute in considerazione, al massimo fino a concorrenza dei prezzi praticati a livello locale, effettuando una deduzione del 10 per cento per acquisizione, rischio e utile (a cottimo o regia).

Le prestazioni fornite (lavoro) devono essere notificate in qualsiasi caso. Anche l'impiego di macchine proprie va notificato ed è computabile secondo l'attuale catalogo dei costi Agroscope⁷.

Cpv. 1 lett. b: Si applica per tutti i progetti ad eccezione delle ricomposizioni particellari e delle miglorie integrali (disciplinate all'art. 23 cpv. 1 lett. b). Tutti i costi generati da modifiche di confine e dalla copertura del suolo sono computabili. Lo stesso vale per i costi delle mutazioni di confine.

Cpv. 1 lett. c: Le tasse cantonali sono computabili se direttamente correlate alla realizzazione del progetto (p.es. tasse per l'autorizzazione edilizia o esame dell'impatto ambientale). Non sono computabili eventuali tasse per il trattamento della domanda di contributo.

Cpv. 2: L'importo dei costi computabili viene definito caso per caso in base all'interesse agricolo comprovato. Gli interessi della selvicoltura o della protezione della natura e del paesaggio sono un esempio di interessi della collettività che possono essere considerati al fine di determinare l'importo dei costi computabili. Se un provvedimento serve anche interessi puramente privati o non agricoli i costi computabili sono ridotti adeguatamente. Ad esempio, nel caso di una strada agricola che fornisce anche l'accesso a edifici non utilizzati per scopi agricoli si può effettuare una deduzione percentuale dai costi computabili.

Sezione 3: Disposizioni comuni per crediti di investimento

Art. 11 Principio

¹ *Non sono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi. I crediti di investimento concessi contemporaneamente per diversi provvedimenti vengono sommati.*

² *Se è concesso contemporaneamente un contributo di cui alla presente ordinanza, possono essere concessi anche crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.*

³ *I crediti di investimento sono concessi per:*

- a. il finanziamento parziale del progetto;*
- b. l'agevolazione del finanziamento nella fase di costruzione (credito di costruzione);*
- c. il finanziamento dei costi residui dopo la fase di costruzione (credito di consolidamento).*

⁴ *I crediti di costruzione e di consolidamento sono concessi soltanto per provvedimento collettivi.*

⁵ *I crediti di costruzione e di consolidamento non sono concessi contemporaneamente per lo stesso progetto. Se per un progetto vengono concessi consecutivamente più crediti di costruzione, questi devono essere computati.*

Cpv. 3 lett. c: Se non è possibile concedere un credito di costruzione, si può concedere un credito di consolidamento già con l'assegnazione del contributo. Per le opere realizzate a tappe può essere concesso soltanto un unico credito di consolidamento (dopo la prima assegnazione o alla fine della fase di costruzione).

⁷ La versione valida del catalogo dei costi di Agroscope è consultabile sotto: www.kostenkatalog.ch

Art. 12 Garanzie

¹ I crediti di investimento devono essere concessi con garanzie reali, purché queste non siano escluse.

² Se il beneficiario del credito non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di concessione del credito, la costituzione di un pegno immobiliare. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione del pegno immobiliare nel registro fondiario.

Cpv. 1: Se non è possibile fornire garanzie sufficienti per il credito di investimento il Cantone può ridurlo di conseguenza. Tale riduzione va comunicata al beneficiario del credito per iscritto.

Art. 13 Termini di rimborso per crediti di investimento

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia a decorrere al più tardi due anni dopo il primo pagamento parziale.

² Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1.

³ In caso di difficoltà finanziarie, il beneficiario del credito può chiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. Va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1.

⁴ Un credito di costruzione deve essere rimborsato entro tre anni. Per provvedimenti realizzati a tappe il termine di rimborso decorre dall'inizio dell'ultima tappa.

⁵ Il Cantone può computare i rimborsi annui nei contributi di cui alla presente ordinanza e all'ordinanza del 23 ottobre 2013⁸ sui pagamenti diretti (OPD).

Cpv. 1: Il termine di rimborso può essere fissato dal Cantone entro i termini massimi stabiliti nel presente capoverso. Nelle disposizioni cantonali i termini di rimborso devono essere fissati tenendo conto non soltanto dell'oggetto dell'investimento e dell'importo del credito, bensì in particolare anche delle possibilità finanziarie delle aziende e dei fondi disponibili nel fondo di rotazione cantonale.

Cpv. 4: Il termine di rimborso decorre dalla concessione del credito di costruzione. Per i progetti realizzati a tappe il termine di rimborso del credito di costruzione decorre dalla decisione di contribuzione dell'ultima tappa.

Cpv. 5: La possibilità di conteggiare i pagamenti diretti deve essere già menzionata nella decisione o nel contratto di mutuo.

Capitolo 3: Provvedimenti del genio rurale

Sezione 1: Provvedimenti

Art. 14 Provvedimenti sostenuti

¹ Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. *migliorie fondiari: migliorie integrali, ricomposizioni particellari, raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;*
- b. *infrastrutture di trasporto utili per l'agricoltura: impianti di collegamento, come strade agricole, impianti a fune e impianti di trasporto analoghi;*
- c. *impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico, come irrigazioni, evacuazione delle acque e miglioramenti della struttura e della composizione del suolo;*
- d. *infrastrutture di base nello spazio rurale; approvvigionamento idrico ed elettrico nonché collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.*

² I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono esclusivamente collettivi. I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b–d possono essere individuali o collettivi.

³ Sono considerati provvedimenti individuali quelli che vanno prevalentemente a beneficio di una singola azienda.

⁴ Sono considerati provvedimenti collettivi quelli che vanno a beneficio di più aziende nonché quelli per le aziende d'estivazione.

⁵ Sono considerati provvedimenti collettivi di ampia portata quelli collettivi che inoltre si estendono su una regione delimitata naturalmente o economicamente e promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi. Questa condizione è considerata adempiuta nel caso di:

- a. *migliorie integrali con misure per la promozione della biodiversità;*
- b. *provvedimenti di cui al capoverso 1 nel cui comprensorio non è indicata una miglioria integrale ma che richiedono un considerevole coordinamento, sono almeno d'importanza regionale per l'agricoltura e comprendono misure per la promozione della biodiversità.*

⁶ Gli edifici e gli impianti nella zona edificabile non sono sostenuti; fanno eccezione le infrastrutture utili per l'agricoltura che devono essere necessariamente realizzate nelle zone edificabili o al loro limitare.

⁷ I crediti di investimento sono concessi soltanto sotto forma di crediti di costruzione e di consolidamento.

Cpv. 1 lett. a: Sono promossi altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione se sono conformi agli obiettivi di cui all'articolo 87 LAgr.

Cpv. 1 lett. b: Per quanto riguarda le strade, il sostegno finanziario è concesso in primo luogo alle vie d'accesso ad aziende abitate tutto l'anno e alle strade alpestri che conducono ad alpi destinati all'estivazione delle vacche. I sentieri/le piste per la transumanza del bestiame che dalla capanna alpestre conducono sui pascoli in linea di principio non vengono sostenuti. Gli impianti di trasporto, come ad esempio impianti a fune per il trasporto di materiale e persone, monorotaie, eccetera, possono rappresentare una valida alternativa alla costruzione di strade. Questi impianti sono interessanti soprattutto se la costruzione di una strada comporta costi eccessivamente elevati o pregiudica in maniera sproporzionata paesaggi meritevoli di protezione (ponderazione degli interessi).

Tra gli impianti di trasporto analoghi rientrano anche i lattodotti e i tubi interrati per lo spargimento di liquame nei campi. Questi ultimi sono sostenuti soltanto se il comprensorio è raggruppato e se non è opportuno realizzare una miglioria integrale.

Cpv. 1 lett. c: La costruzione di impianti di irrigazione è sostenuta soltanto al fine di garantire le rese in caso di perdite (di natura quantitativa e/o qualitativa) superiori alla media e comprovate in aree interessate da frequente siccità durante il periodo di vegetazione, come ad esempio nelle vallate aride delle Alpi centrali. Gli impianti di irrigazione possono essere sostenuti anche se contribuiscono in misura determinante a orientare l'offerta indigena di

frutta, verdura, patate e altre colture speciali all'attuale domanda per quanto riguarda la qualità, la quantità, la disponibilità, il prezzo e la prestazione.

L'acqua disponibile deve essere impiegata in maniera efficiente e parsimoniosa. In concreto, bisogna ottimizzarne la captazione e la distribuzione ai fini dell'irrigazione.

Nel quadro della presentazione della domanda, oltre alla documentazione tecnica usuale vanno illustrati e comprovati i seguenti aspetti:

- a) necessità (aspetti climatici, rischio di siccità, calcolo del fabbisogno idrico specifico per la vegetazione),
- b) opportunità (situazione correlata al mercato e alle rese, valutazione costi/benefici),
- c) fattibilità (riserve idriche e qualità dell'acqua, captazione e acquisizione dell'acqua, aspetti pedologici, sinergie con altre utilizzazioni, impatto sulla natura, sul paesaggio e sulle acque),
- d) efficienza (aspetti strategici e organizzativi, applicazione di sistemi di previsione e impianti assistiti, impiego di tecnologie rispettose delle risorse, come tecniche di distribuzione a basso consumo di energia e acqua).

Non sono computabili i lavori a impianti di distribuzione secondari e a parti d'impianto mobili.

I costi supplementari per la protezione contro il gelo sono computabili.

Cpv. 1 lett. d: Sono sostenuti finanziariamente gli impianti di approvvigionamento idrico per villaggi e casali/piccoli villaggi, singole fattorie, edifici alpestri nonché per gli abbeveratoi.

Nel caso degli impianti di approvvigionamento elettrico si può trattare di allacciamenti alla rete elettrica pubblica o di impianti per coprire il proprio fabbisogno elettrico (impianti a isola). Questi ultimi possono essere soltanto impianti a biogas, fotovoltaici ed eolici nonché piccole centrali idroelettriche. In linea di principio per quanto concerne gli impianti a isola, soltanto le fonti energetiche rinnovabili sono sostenute finanziariamente.

Nel caso delle centrali idroelettriche alimentate con acqua potabile sono in linea di massima computabili i maggiori costi per le parti degli impianti di approvvigionamento idrico necessarie alla produzione di elettricità (pozzetti, condotta forzata, serbatoio, elettrificazione e regolazione). Gli impianti che beneficiano di remunerazioni uniche per piccoli impianti fotovoltaici (RUP) o di altri contributi federali non possono essere sostenuti.

L'accesso digitale può essere sostenuto mediante contributi poiché, in particolare nelle zone periferiche, l'allacciamento nell'ambito del servizio universale è ancora insoddisfacente e perché proprio le aziende agricole spesso sono molto distanti dalla rete comunale. Possono essere sostenute le nuove installazioni e le sostituzioni di collegamenti fino al raggiungimento dei requisiti del servizio universale in virtù dell'articolo 15 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). La qualità della connessione deve essere garantita in maniera specifica al progetto mediante le tecnologie più efficienti.

Cpv. 3: Anche i miglioramenti strutturali per comunità aziendali e comunità aziendali settoriali rientrano tra i provvedimenti individuali.

Cpv. 4: La condizione di provvedimento collettivo è soddisfatta se nessuna azienda interessata ha una quota superiore al 70 per cento (stima) nel progetto. In caso contrario, il provvedimento deve essere classificato come provvedimento individuale.

Cpv. 5 lett. a: Anche gli studi di base per le miglione integrali con misure per la promozione della biodiversità sono considerati provvedimenti collettivi di ampia portata se il progetto è avviato in via definitiva previa decisione di fondazione.

Cpv. 5 lett. b: Si deve trattare di provvedimenti di natura edilizia. I provvedimenti puramente pianificatori, come i raggruppamenti di terreni in affitto, non rientrano tra questi. Anche i provvedimenti di cui all'articolo 15 sono esclusi.

Cpv. 6: Le parti del provvedimento che vengono realizzate all'interno della zona edificabile possono essere sostenute in base all'interesse agricolo. Questo è il caso, ad esempio, se la

condotta principale di un impianto di evacuazione delle acque attraverso la zona edificabile e arriva nel canale di scolo.

Art. 15 Aiuti finanziari per provvedimenti di accompagnamento

Ad accompagnamento dei provvedimenti di cui all'articolo 14 sono concessi aiuti finanziari per:

- a. *provvedimenti di ripristino o di sostituzione in caso di pregiudizio a biotopi degni di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{er} della legge del 1° luglio 1966⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio nonché provvedimenti di sostituzione di cui all'articolo 7 della legge del 4 ottobre 1985¹⁰ sui percorsi pedonali e i sentieri;*
- b. *altri provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l'adempimento di altre esigenze della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla caccia, in particolare la promozione della biodiversità, della qualità del paesaggio e della gestione dei grandi predatori.*

Questi provvedimenti vengono sostenuti esclusivamente in relazione ai provvedimenti di cui all'articolo 14.

Let. a: I provvedimenti di ripristino e di sostituzione, che devono essere presi in virtù della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, possono essere sostenuti mediante contributi. In analogia a ciò, anche i costi per la realizzazione di provvedimenti di sostituzione correlati ai sentieri possono essere riconosciuti come aventi diritto a contributi (cfr. a questo riguardo anche l'aiuto all'esecuzione pubblicato nel 2012 dall'USTRA «Obbligo di sostituzione dei sentieri»).

Let. b: Per valorizzare la natura e il paesaggio possono essere riconosciuti come aventi diritto a contributi diversi provvedimenti finalizzati, ad esempio, a promuovere la biodiversità (impianto di siepi e biotopi, realizzazione di progetti di interconnessione, ecc.) o la qualità del paesaggio (costruzione o sostituzione di muri a secco, ecc.). Il ripristino dello scorrimento a cielo aperto e dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua è sostenuto nel contesto delle bonifiche fondiarie se la portata media non supera 100 l/sec.

Come misura legata alla presenza di grandi predatori sono sostenuti provvedimenti edilizi e pianificatori volti ad adeguare il tracciato di sentieri e piste per mountain bike in regioni nelle quali sono previste misure per proteggere il bestiame.

Per tener conto delle prescrizioni della legislazione in materia di protezione ambientale, oltre agli esempi indicati, possono essere sostenuti finanziariamente provvedimenti per la protezione delle acque o del suolo. L'onere correlato a tali provvedimenti deve essere tuttavia proporzionato (rapporto ragionevole tra i costi della miglioria fondiaria progettata e quelli del provvedimento ambientale).

Art. 16 Aiuti finanziari per studi di base e accertamenti preliminari

In vista della preparazione di provvedimenti di cui all'articolo 14 sono concessi aiuti finanziari per:

- a. *studi di base per chiarire la fattibilità e per preparare progetti concreti;*
- b. *strategie di sviluppo con obiettivi e provvedimenti per lo spazio rurale;*
- c. *inchieste nonché studi di interesse nazionale e d'importanza pratica per i miglioramenti strutturali.*

Let. a: Uno studio di base può riguardare, ad esempio, la preparazione di una miglioria integrale fino alla decisione di realizzazione, oppure uno studio di fattibilità e delle varianti per un progetto complesso. Ciò include anche la stesura di un rapporto sull'impatto ambientale. In questa fase non è ancora necessario che sia stata emessa una decisione in merito all'esecuzione del progetto. È possibile sostenere anche i rilevamenti di base nel quadro di progetti globali per il risanamento di drenaggi. Possono essere concesse al massimo le aliquote di contributo per provvedimenti collettivi. Eccezione: dopo l'emissione

⁹ RS 451

¹⁰ RS 704

della decisione di realizzazione di una miglioria integrale gli studi di base sono considerati come provvedimenti collettivi di ampia portata. I contenuti si basano sulla Raccomandazione SIA n. 406.

Let. b: Come strategie di sviluppo con obiettivi e provvedimenti per lo spazio rurale vengono sostenuti processi standardizzati conformemente alla guida «Processo di sviluppo dello spazio rurale»¹¹.

Let. c: Le inchieste e gli studi con un'elevata rilevanza pratica per i miglioramenti strutturali vengono sostenuti solo se, a causa della problematica specifica che trattano o del loro obiettivo, non possono essere sovvenzionati nell'ambito dell'attività di ricerca pubblica o con un altro strumento di finanziamento dell'UFAG (p.es. programma sulle risorse). I rispettivi risultati vanno resi accessibili alle cerchie interessate.

Art. 17 Lavori sostenuti per edifici e impianti

¹ Nel caso di provvedimenti di cui all'articolo 14, per edifici e impianti sono concessi aiuti finanziari nel corso del loro ciclo di vita per:

- a. la costruzione e il risanamento, la trasformazione per l'adeguamento a esigenze più elevate o la sostituzione una volta scaduta la durata di vita tecnica;
- b. il ripristino dopo danni causati dagli elementi naturali e la messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivato;
- c. il ripristino periodico di strade, impianti a fune, impianti per l'evacuazione delle acque in agricoltura, muri a secco e suonnen.

² Il ripristino periodico di cui al capoverso 1 lettera c comprende:

- a. per le strade: il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;
- b. per gli impianti a fune: le revisioni periodiche;
- c. per l'evacuazione delle acque in agricoltura: lo spurgo di condotte di evacuazione e l'ispezione televisiva delle canalizzazioni;
- d. per i muri a secco utili per un'utilizzazione agricola: il ripristino e il consolidamento delle fondamenta, del corpo murario, della corona e delle scale;
- e. per le suonnen: il ripristino e il consolidamento dei bordi e dei muri di sostegno, l'impermeabilizzazione, la protezione contro l'erosione nonché lo sfoltimento della vegetazione.

Cpv. 1 lett. a: Per «trasformazione per adeguare l'opera ad esigenze più elevate» s'intendono, ad esempio, l'allargamento della carreggiata o il miglioramento della portanza di una strada, ma anche la sostituzione di una carreggiata in ghiaia mediante un rivestimento bituminoso.

Nel quadro dei lavori di cui alla lettera a, viene sostenuta anche la demolizione di edifici o impianti non più in uso (p.es. strade, parti di impianti di approvvigionamento idrico). Se non è prevista una costruzione nuova o una sostituzione, la demolizione può essere sostenuta anche come progetto indipendente. È determinante l'interesse agricolo.

Cpv. 1 lett. b: La concessione di contributi per il ripristino dei danni causati dalla natura a edifici e impianti agricoli è prevista solo per provvedimenti del genio rurale. Sono computabili soltanto i costi non coperti dalle prestazioni assicurative o dal Fondo svizzero d'aiuto per i danni non assicurabili causati dalle forze naturali. Il ripristino di terreni coltivati si limita alle superfici pregiate dal profilo agricolo.

La messa in sicurezza preventiva di edifici e impianti agricoli nonché di terreni coltivati in pericolo viene sostenuta finanziariamente soltanto se vi è un reale pericolo latente, sono messi a repentaglio valori importanti e i costi sono commisurati ai valori minacciati.

Cpv. 1 lett. c: Per «ripristino periodico (RiP)» s'intendono i lavori volti a preservare il valore e la sostanza di edifici e impianti.

¹¹ La guida «Processo di sviluppo dello spazio rurale» è consultabile sotto: www.ufag.admin.ch > Sostegno finanziario > Sviluppo rurale > [Processo di sviluppo dello spazio rurale](#)

Sezione 2: Condizioni

Art. 18 Condizioni generali

¹ I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d'estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, **aziende dedite alla pesca professionale o aziende di acquacoltura.**

² Il finanziamento e la sopportabilità degli investimenti previsti devono essere comprovati. Come valore indicativo per la valutazione della sopportabilità si applica l'onere dei costi residui di cui all'allegato 2.

³ I costi computabili di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a sono determinati in una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per stabilire i costi computabili.

⁴ Mediante crediti di investimento sono sostenuti soltanto provvedimenti collettivi.

⁵ Occorre applicare la norma SIA 406:2024 «Contenuto e svolgimento dei miglioramenti strutturali nel settore del genio rurale»¹².

Cpv. 1: L'elenco serve a precisare che possono essere sostenute con aiuti finanziari anche forme di produzione diverse dall'azienda agricola.

Cpv. 2: Il finanziamento e la sopportabilità sono verificati dal Cantone e confermati con la sua richiesta di contributo. Le modalità con cui il Cantone effettua questa verifica non sono specificate.

Cpv. 3: La stima dei costi per la decisione di contribuzione viene di norma allestita sulla scorta dell'esito della gara pubblica. Per la procedura di gara pubblica è determinante il diritto cantonale per cui si applicano, ad esempio, diversi valori soglia. Sono computabili i costi risultanti dall'offerta economicamente più vantaggiosa (definizione tratta dal diritto sugli appalti). Il Cantone deve rendere pubblico il modo in cui si è proceduto all'aggiudicazione.

Art. 19 Condizioni per provvedimenti individuali

Nel caso di provvedimenti individuali, sono concessi contributi se sono adempiute le condizioni per ricevere pagamenti diretti ai sensi dell'OPD¹³.

Questa disposizione è applicabile soltanto per le aziende agricole.

Art. 20 Condizioni per provvedimenti collettivi

Nel caso di provvedimenti collettivi, sono concessi aiuti finanziari se i provvedimenti rappresentano un'unità dal profilo funzionale o organizzativo.

Deve esistere un nesso funzionale tra gli elementi di un provvedimento collettivo o devono essere sfruttate le sinergie nella pianificazione e nell'attuazione (acquisto in comune). Diverse misure attuate indipendentemente l'una dall'altra non possono essere combinate in un unico provvedimento collettivo.

Art. 21 Condizioni supplementari per aiuti finanziari nel settore del suolo e del bilancio idrico

¹ Sono concessi aiuti finanziari per impianti di irrigazione se il progetto è orientato alla disponibilità idrica a medio termine.

² Sono concessi aiuti finanziari per impianti di evacuazione delle acque se:

- a. viene ripristinato un impianto esistente su una superficie agricola utile importante sul piano regionale;

¹² La norma può essere richiesta a pagamento alla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, www.sia.ch > Servizi > SIA-norm. È consultabile gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

¹³ RS 910.13

b. viene costruito un nuovo impianto in un'area a rischio di erosione o in combinazione con una valorizzazione del suolo tesa a garantire la qualità di superfici per l'avvicendamento delle colture.

³ Sono concessi aiuti finanziari per il miglioramento della struttura e della composizione del suolo se:

a. si tratta di suoli che hanno subito un degrado antropico;

b. la gestione è difficile e vi sono perdite comprovate; e

c. il provvedimento comporta un miglioramento duraturo della struttura, della composizione e del bilancio idrico del suolo.

L'articolo definisce le condizioni specifiche, a complemento di quelle previste agli articoli 18-20, che devono soddisfare i provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico.

Cpv. 1: L'esigenza è considerata adempiuta se si dimostra che è disponibile la quantità di acqua necessaria per l'irrigazione nell'orizzonte temporale di almeno 20 anni. I dati attuali del Centro nazionale per i servizi climatici (NCCS) devono essere utilizzati come base di calcolo del fabbisogno idrico. Vanno prese in considerazione le quantità minime di acqua necessarie per mantenere i servizi degli ecosistemi interessati e per soddisfare le esigenze degli altri utilizzatori di tale risorsa. La disponibilità idrica deve essere confermata per iscritto dai servizi cantonali competenti.

Cpv. 2 lett. a: Nel quadro degli impianti di evacuazione delle acque viene sostenuto il ripristino di sistemi esistenti di drenaggio e di evacuazione delle acque. Per «superficie agricola utile importante sul piano regionale» s'intendono le superfici per l'avvicendamento delle colture e quelle dove l'agricoltura ha una funzione prioritaria.

Cpv. 2 lett. b: La costruzione ex novo di impianti di drenaggio è sostenuta, ad esempio, per mettere in sicurezza un pendio soggetto a smottamenti o se questi impianti sono necessari dal profilo tecnico per terreni di nuova formazione (dopo una valorizzazione o una coltivazione).

Cpv. 3 lett. a: Secondo la Strategia Suolo Svizzera occorre preservare i suoli naturali inalterati con caratteristiche tipiche del sito. Gli interventi di valorizzazione devono essere svolti principalmente sui suoli che hanno subito un degrado antropico. Con ciò s'intendono tutti i suoli la cui composizione (sequenza e spessore degli strati) è stata fortemente modificata a seguito di un'attività edilizia, in particolare dopo l'apporto di suolo o di materiale di scavo asportato altrove. Sono da considerare suoli che hanno subito un degrado antropico anche i suoli organici in cui c'è stato un assestamento o i suoli inquinati oltre i valori di guardia di cui all'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12).

Cpv. 3 lett. c: Il provvedimento volto a migliorare la struttura e la composizione del suolo deve comportare comprovatamente il ripristino della produttività e della coltivabilità originarie dei terreni o, se il ripristino completo è tecnicamente impossibile o può essere ottenuto solo con sforzi sproporzionati, almeno una riduzione significativa (misurabile) delle perdite di resa e delle difficoltà di coltivazione. L'effetto della misura deve essere impostato su un orizzonte temporale di almeno 40 anni.

Art. 22 Condizioni supplementari per infrastrutture di base nello spazio rurale

Sono concessi aiuti finanziari per impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico soltanto se gli edifici e gli impianti si trovano nella regione di montagna, in quella collinare o nella regione d'estivazione. Ad aziende con colture speciali e a insediamenti agricoli sono concessi aiuti finanziari anche se si trovano nella zona di pianura.

L'articolo definisce le condizioni specifiche, a complemento di quelle previste agli articoli 18-20, che devono soddisfare i provvedimenti nel settore delle infrastrutture di base nello spazio rurale. Gli impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico non sono sostenuti in tutte le zone. Questa limitazione non si applica per le altre infrastrutture di base.

Per «insediamento rurale» s'intende lo spostamento o la creazione di un centro dell'azienda (art. 6 cpv. 3 OTerm) al di fuori della zona edificabile.

Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 23 Costi computabili e non computabili

¹ Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi per l'acquisto di terreni in relazione a provvedimenti di accompagnamento di cui all'articolo 15 fino a un massimo di otto volte il valore di reddito agricolo;
- b. i costi per lavori geometrici nel caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché tali lavori soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessari per identificare e gestire le nuove particelle;
- c. un'indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi per ettaro ai locatori che concedono a un'organizzazione che gestisce terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 12 anni.
- d. i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione.

² Non sono computabili in particolare:

- a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d'arte;
- b. i costi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori o da modifiche progettuali non autorizzate;
- c. i costi per l'acquisto di terreni che non rientrano nel capoverso 1 lettera a);
- d. le indennità ai partecipanti per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;
- e. i costi per l'acquisto di pertinenze mobili e di impianti interni nonché d'esercizio e di manutenzione;
- f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d'assicurazione, tranne quelli di cui al capoverso 1 lettera d), e gli interessi;
- g. nel caso di impianti di approvvigionamento elettrico, il contributo per i costi di rete per l'allacciamento alla rete di distribuzione a monte.

³ Nel caso di collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione, sono computabili soltanto i costi che si deve assumere il cliente secondo l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007¹⁴ sui servizi di telecomunicazione.

⁴ Nel caso di impianti per l'evacuazione delle acque e di miglioramento della struttura e della composizione del suolo, è computabile al massimo otto volte il valore di reddito agricolo del fondo.

Cpv. 1 lett. a: L'acquisto di terreni può avvenire tramite contratto di compravendita o con una deduzione percentuale del valore di stima (prova unitamente al nuovo riparto). È fatto salvo il limite di prezzo giusta l'articolo 63 lettera b LDFR. Viene sostenuto finanziariamente l'acquisto di terreni da parte del committente dei miglioramenti strutturali. Il terreno deve essere assegnato a una corporazione di diritto pubblico, ad esempio al Cantone, e per quanto possibile deve continuare a essere gestito a scopo agricolo e in maniera estensiva. Il diritto ai contributi viene determinato in base al nuovo riparto o al trasferimento di proprietà.

Cpv. 1 lett. b: La Raccomandazione SIA n. 406 costituisce la base per gli elementi dei lavori geometrici e pianificatori nel quadro di ricomposizioni particellari. Negli onorari rientrano i costi relativi ai lavori tecnici, agli studi di base e agli esami preliminari come pure le indennità corrisposte alla Commissione di stima, eccetera. Se i lavori (esclusa la Commissione di stima) non sono affidati sulla base di offerte ai prezzi di mercato, quale limite massimo per la concessione di contributi sono applicate le tariffe riconosciute della Commissione Prezzo di base, composta da rappresentanti della Conferenza dei servizi cantonali del catasto (CSCC), di suissemelio, dell'IGS, dell'UFAG e della Direzione federale delle misurazioni catastali D+M.

In linea di principio, tutti i costi della misurazione sono computabili per tutti i progetti nel

quadro dei miglioramenti strutturali. Unicamente dopo una ricomposizione particellare o una miglioria integrale, solo la picchettazione e la terminazione sono a carico del progetto agricolo; la nuova oppure la seconda misurazione ufficiale viene sostenuta in conformità dell'ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU).

Cpv. 1 lett. c: In un raggruppamento di terreni in affitto o in una ricomposizione particellare virtuale le superfici affittate vengono subaffittate con l'obiettivo di raggruppare i terreni in affitto per i gestori. Un'organizzazione idonea coordina gli scambi di terreni in affitto. I locatori devono confermare per iscritto che il contratto di affitto esistente è valido per il periodo dello scambio per utilizzazione (12 anni) e che durante questo periodo è consentita la cessione delle superfici.

Un'organizzazione che gestisce terreni in affitto deve inoltre:

- essere in possesso di statuti che comprovano che il suo obiettivo è il miglioramento e il raggruppamento delle condizioni di gestione e che l'attribuzione delle superfici affittate viene riesaminata nonché ottimizzata periodicamente dopo i primi 12 anni (almeno ogni 6 anni);
- poter attribuire tutte o quantomeno la maggior parte delle superfici in affitto all'interno dell'area definita (perimetro), ovvero la maggioranza dei proprietari di fondi dati in affitto ha ceduto la propria superficie all'organizzazione che gestisce terreni in affitto ai fini dell'attribuzione.

Cpv. 2 lett. b: Le condizioni per le modifiche progettuali assoggettate all'obbligo di autorizzazione sono fissate all'articolo 58.

Cpv. 2 lett. e: I costi degli impianti interni includono tutti i costi per lavori e materiali all'interno dell'edificio collegato. In particolare vi rientrano anche i contatori dell'acqua, le valvole di riduzione della pressione, i rubinetti di chiusura, i contatori elettrici e i fusibili, anche se montati in cassette o armadietti all'esterno.

Cpv. 2 lett. f: Non sono computabili le spese amministrative degli enti promotori. Per «spese amministrative» si intendono gettoni di presenza, indennità, spese varie, spese per la cancelleria, affrancature, spese per l'attività d'archivio, eccetera anche se cagionate da terzi. Sono invece computabili i lavori di natura tecnica e qualificati svolti da membri dell'ente promotore e stabiliti in un mandato scritto, come ad esempio l'elaborazione di rapporti tecnici, concetti o piani nonché i lavori e le spese amministrative della commissione di stima e della prima istanza di ricorso, tranne nel caso in cui l'ente promotore sia l'attore.

Cpv. 2 lett. g: Va fatta una distinzione tra il contributo per i costi di rete e il contributo per l'allacciamento alla rete (costi per l'allacciamento alla rete di distribuzione). Quest'ultimo è computabile.

Cpv. 3: È computabile solo la parte dei costi che eccede l'importo che si deve assumere il concessionario del servizio universale (conformemente all'art. 18 cpv. 2 OST) e che deve essere assunta dal cliente.

Cpv. 4: È accettata una stima approssimativa del valore di reddito. La limitazione dei costi computabili non si applica ai drenaggi per la stabilizzazione di pendii soggetti a smottamenti.

Art. 24 Costi computabili per il ripristino periodico

1 Per il ripristino periodico di cui all'articolo 17 capoverso 2 sono computabili al massimo i seguenti costi:

<i>a. per le strade agricole, per km di strada:</i>	<i>franchi</i>
<i>strade in ghiaia:</i>	
<i>1. situazione normale</i>	<i>25 000</i>
<i>2. con costi suppletivi moderati</i>	<i>40 000</i>
<i>3. con costi suppletivi elevati</i>	<i>50 000</i>

strade pavimentate:

1. situazione normale	40 000
2. con costi suppletivi moderati	50 000
3. con costi suppletivi elevati	60 000
b. per l'evacuazione delle acque in agricoltura, per km:	5000
c. per i muri a secco con utilizzazione agricola, per m ² di muro:	
1. muro a secco di terrazzi:	
- muro fino a 1,5 m di altezza	650
- - muro di 1,5 fino a 3 m di altezza	1000
2. altri muri a secco	200
d. per le suonon, per m di canale	100

² Sono considerati costi suppletivi ai sensi del capoverso 1 lettera a il ripristino e le integrazioni puntuali di manufatti e di impianti per l'evacuazione delle acque nonché condizioni difficili dovute alla struttura del terreno o del sottosuolo oppure a grandi distanze. L'allegato 3 stabilisce come devono essere determinati i costi suppletivi.

³ I costi computabili non possono essere superiori ai costi effettivi.

⁴ Nel caso di provvedimenti per il ripristino periodico di impianti a fune, sono computabili i costi effettivi di cui agli articoli 10 e 23.

⁵ Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti di evacuazione delle acque sono realizzati nell'ambito di un piano globale, anziché i costi di cui al capoverso 1 lettera b sono computabili i costi effettivi di cui agli articoli 10 e 23.

⁶ Nel caso dei muri a secco e delle suonon, gli edifici e gli impianti da ripristinare sono stabiliti sulla base di un piano globale. La sua realizzazione è sostenuta come studio di base.

⁷ Per gli interessi non agricoli non va applicata alcuna deduzione ai costi computabili. Presupposto per il sostegno è che l'interesse agricolo ammonti almeno al 50 per cento.

⁸ Nel caso di ripristino periodico di strade in biotopi palustri, si deve porre rimedio a una compromissione preesistente del bilancio idrico naturale. I corrispettivi provvedimenti sono considerati provvedimenti di accompagnamento ai sensi dell'articolo 15. Sono computabili i costi effettivi di cui agli articoli 10 e 23.

Cpv. 1: Per il RiP di strade, per l'evacuazione delle acque e per i muri a secco sono computabili costi fissi per unità (km di strada, km di condotta, m² di muro).

Cpv. 3: Nel pagamento finale devono essere indicati i costi effettivi. Se sono inferiori ai costi computabili fissati secondo i capoversi 1 e 2, il contributo viene adeguato di conseguenza.

Cpv. 5: Il piano globale deve comprendere una rete per l'evacuazione delle acque definita in maniera funzionale dal profilo idrologico e presentare i seguenti contenuti: spurgo e controllo con videocamera, lavori di ripristino, registrazione dei dati nel SIG secondo un modello di geodati minimo, considerazioni su forme alternative di gestione e sulle riumidificazioni, piano per il risanamento con definizione dei provvedimenti prioritari, piano di manutenzione e disciplinamento dell'aggiornamento del piano globale e del SIG.

In tutti gli altri casi i provvedimenti di RiP sono conteggiati con le aliquote RiP.

Cpv. 7: Questa disposizione non si applica per gli impianti a fune e i muri a secco in quanto per queste opere i costi computabili corrispondono completamente o approssimativamente ai costi effettivi.

Art. 25 Aliquote di contributo

¹ Si applicano le seguenti aliquote di contributo massime in riferimento ai costi computabili:

	<i>per cento</i>
<i>a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:</i>	
1. <i>zona di pianura</i>	34
2. <i>zona collinare e zona di montagna I</i>	37
3. <i>zone di montagna II–IV e regione d'estivazione</i>	40
<i>b. per provvedimenti collettivi:</i>	
1. <i>zona di pianura</i>	27
2. <i>zona collinare e zona di montagna I</i>	30
3. <i>zone di montagna II–IV e regione d'estivazione</i>	33
<i>c. per provvedimenti individuali:</i>	
1. <i>zona di pianura</i>	20
2. <i>zona collinare e zona di montagna I</i>	23
3. <i>zone di montagna II–IV e regione d'estivazione</i>	26

² Per i ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali e per i ripristini periodici si applicano le aliquote di contributo di cui al capoverso 1 lettera b.

³ Onde ridurre il dispendio amministrativo, il contributo può essere anche stabilito e versato come importo forfettario. Questo non può superare il contributo di cui al capoverso 1.

Le deduzioni per gli interessi non agricoli sono effettuate di regola sui costi computabili secondo l'articolo 10 capoverso 2. Tuttavia, in casi motivati, per esempio per gli impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico, per ragioni di praticità è possibile ridurre anche le aliquote di contributo.

Cpv. 1: Per calcolare l'aliquota di contributo si considera in linea di principio il luogo di attuazione del provvedimento e non il centro aziendale.

Cpv. 1 lett. a: Nel caso delle ricomposizioni particellari, le aliquote di contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata si applicano anche per i provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 14 (p.es. costruzione di strade).

Cpv. 3: È opportuno fissare importi forfettari soltanto in casi eccezionali, ad esempio se il dispendio per la determinazione esatta dei costi computabili non è giustificato dato il basso interesse agricolo oppure se, in casi motivati, il contributo da disporre è chiaramente inferiore a quello che risulterebbe in base al capoverso 1.

Art. 26 Contributi supplementari

¹ Le aliquote di contributo, su richiesta del Cantone, possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- a. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;*
- b. provvedimenti di protezione del suolo o tesi a garantire la qualità di superfici per l'avvicendamento delle colture;*
- c. provvedimenti ecologici particolari;*
- d. salvaguardia e valorizzazione di paesaggi rurali o edifici d'importanza storico-culturale;*
- e. produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse.*

² Per i ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali e per la messa in sicurezza di edifici e impianti nonché di terreni coltivati, le aliquote di contributo, su richiesta del Cantone, possono essere aumentate al massimo di 6 punti percentuali.

³ Nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d'estivazione, su richiesta del Cantone, le aliquote di contributo possono essere aumentate al massimo di 4 punti percentuali per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione della natura e del paesaggio.

⁴ Per i ripristini periodici e i provvedimenti non edilizi non sono concessi contributi supplementari.

⁵ L'aumento delle aliquote di contributo di cui ai capoversi 1–3 può essere cumulativo. Non viene tenuto in considerazione nella determinazione del contributo cantonale di cui all'articolo 8.

⁶ Le prestazioni supplementari e la graduazione dei contributi supplementari si fondano sull'allegato 4.

⁷ Le aliquote di contributo maggiorate non possono superare complessivamente il 40 per cento dei costi computabili nella regione di pianura e il 50 per cento nella regione di montagna e in quella d'estivazione.

I dettagli relativi alla determinazione dei contributi supplementari indicati nel presente articolo figurano all'allegato 4.

Cpv. 1: Il sistema modulare di contribuzione consente di promuovere diverse prestazioni supplementari d'interesse pubblico.

Tali prestazioni, analogamente al divieto di modificare la destinazione, devono essere garantite a lungo termine, ad esempio con l'ausilio di contratti di gestione, mediante piani d'utilizzazione comunali (piani paesaggistici vincolanti per i proprietari dei fondi) o menzionando nel registro fondiario le relative servitù. Le rispettive prove o attestazioni vanno presentate al più tardi con il conteggio finale.

Se le prestazioni prese in considerazione per un contributo supplementare non sono state realizzate o sono state realizzate soltanto parzialmente, l'aliquota di contributo viene verificata al più tardi al momento del conteggio finale ed eventualmente adeguata. I contributi pagati in eccesso vanno restituiti.

Cpv. 2: I supplementi in caso di onere particolarmente gravoso correlato a lavori di ripristino e di messa in sicurezza vengono calcolati in base all'entità dei danni in un Comune. Sono possibili percentuali supplementari anche quando il Comune non è committente.

Cpv. 3: In caso di difficoltà particolari vengono compensati gli svantaggi correlati all'ubicazione e gli interessi della protezione del paesaggio. Difficoltà particolari si riscontrano principalmente nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d'estivazione. La Confederazione si assume pertanto le sue responsabilità conformemente a quanto sancito nell'articolo 4 capoverso 1 LAgr in relazione alle difficili condizioni di produzione e di vita. Per i progetti realizzati a tappe questi contributi supplementari non possono essere utilizzati in maniera generalizzata per l'intero progetto, bensì soltanto per le tappe in questione.

Cpv. 4: Per «provvedimenti non edilizi» si intendono i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 16 che nel complesso sono di tipo esclusivamente pianificatorio, ad esempio, i raggruppamenti di terreni in affitto, gli studi di base e gli accertamenti preliminari. La presente disposizione non riguarda le tappe pianificatorie di una miglione integrale o di un altro provvedimento eseguito a tappe nonché il RiP nel quadro di una miglione integrale. In questo caso possono essere concesse percentuali supplementari ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 per l'intero progetto.

Art. 27 Riduzione di contributi in base alla sostanza nel caso di provvedimenti individuali

¹ Se prima dell'investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

² Nel caso di persone giuridiche, di una società di persone e di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

Le riduzioni di contributi in base alla sostanza sono effettuate soltanto per i provvedimenti individuali.

Art. 28 Importo dei crediti di investimento

¹ I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei contributi pubblici decisi. Nel caso di assegnazioni parziali, il credito di costruzione può essere calcolato sulla base del contributo pubblico totale del progetto autorizzato.

² Nel caso di provvedimenti realizzati a tappe, il credito di costruzione non può superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici non ancora versati per tutte le tappe già autorizzate.

³ L'importo dei crediti di consolidamento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili dopo la deduzione di eventuali contributi pubblici. Nel caso di progetti di cui all'allegato 2 difficilmente sopportabili ma assolutamente necessari, l'aliquota può essere aumentata fino al massimo al 65 per cento.

Cpv. 1: Sono determinanti i costi computabili dedotte le eventuali quote di costi per interessi non agricoli.

Con la decisione di contribuzione, in linea di principio si approva il progetto o la tappa e l'ente promotore può avviare la realizzazione. Questo avviene anche nel caso di un'assegnazione parziale. Con la concessione di un credito di costruzione si vuole evitare che si debba chiedere un credito sul libero mercato. Prima che possano essere erogati i primi fondi pubblici, è spesso necessario un lungo periodo di tempo durante il quale diversi lavori sono già stati realizzati. Per questo motivo, il calcolo del credito di costruzione può basarsi sul contributo pubblico totale, anche se non è ancora stato disposto integralmente.

Cpv. 2: Per le opere a tappe nel quadro delle migliorie integrali, il credito di costruzione non deve essere richiesto separatamente per ogni singola tappa. Onde semplificare la procedura, il credito di costruzione aperto non può in alcun momento superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici non ancora versati di tutte le tappe già autorizzate.

Capitolo 4: Provvedimenti edilizi

Sezione 1: Provvedimenti

Art. 29 Provvedimenti individuali

¹ Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un'azienda agricola e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:

- a. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici, impianti o installazioni nell'azienda di produzione per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria e regionali;
- b. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici di economia rurale e di edifici abitativi;
- c. la realizzazione di impianti per migliorare la produzione di colture speciali nonché il rinnovo di colture perenni;
- d. provvedimenti edilizi o installazioni per l'attività nei settori affini all'agricoltura;
- e. provvedimenti edilizi o installazioni per la produzione di prodotti dell'acquacoltura, alghe, insetti e altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili dell'agricoltura e che servono per l'alimentazione umana o animale;
- f. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa.

³ Ai pescatori professionisti e alle aziende di acquacoltura sono concessi aiuti finanziari quali provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per una detenzione rispettosa delle esigenze degli animali, nonché per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei propri prodotti.

Acquisto di edifici: I beni materiali acquistati da terzi sul libero mercato possono essere sostenuti. Se si applicano i diritti di acquisto, riacquisto o prelazione a un prezzo limitato previsti dalla legge o se i beni materiali possono essere acquistati nell'ambito di una divisione successoria in qualità di eredi o legatari, i beni materiali così acquistati non vengono sostenuti mediante aiuti finanziari federali.

Per l'attribuzione dei costi computabili all'edificio interessato si deve utilizzare il calcolo del prezzo di acquisto consentito ai sensi dell'articolo 66 LDFR. Il sostegno è previsto anche per i richiedenti che soltanto dopo l'acquisto dell'azienda la gestiscono direttamente e adempiono le disposizioni relative alle dimensioni minime dell'azienda. L'oggetto dell'acquisto deve essere gestito direttamente dal richiedente al più tardi entro 2 anni dall'erogazione dell'aiuto finanziario. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2, l'acquisto dell'edificio può essere effettuato anche in base al diritto di superficie.

In caso di sostegno con aliquote forfettarie, si deve tenere conto della svalutazione a causa della vetustà e ridurre adeguatamente le aliquote forfettarie. Se contemporaneamente vengono eseguiti anche provvedimenti edilizi sull'oggetto dell'acquisto, l'edificio può essere sostenuto con un massimo del 100 per cento dell'importo forfettario.

Se l'edificio acquistato ha già beneficiato di aiuti agli investimenti e non viene richiesta la restituzione degli aiuti finanziari ai sensi degli articoli 63 e seguenti, è possibile trasferire all'acquirente tutti i diritti e i doveri correlati agli aiuti finanziari concessi. Se l'edificio ha già beneficiato di un sostegno finanziario ordinario, per l'acquisto può venir vagliata la concessione di aiuti agli investimenti, tenendo conto delle direttive di riduzione ai sensi degli articoli 37 capoverso 2 e 39 capoverso 3.

Cpv. 1: Anche gli investimenti di comunità aziendali o comunità aziendali settoriali in impianti per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito sono considerati provvedimenti individuali.

Cpv. 2: Le persone giuridiche possono altresì ricevere contributi per provvedimenti individuali purché siano adempite le disposizioni dell'articolo 31 capoverso 3. Non si deve stabilire alcun diritto di superficie se una persona fisica (beneficiario dell'aiuto finanziario) ha affittato la sua azienda a una società di capitali cui partecipa nella misura del 100 per cento.

Cpv. 2 lett. c: Possibili provvedimenti sono: reti antigrandine, coperture antipioggia, tunnel, installazioni fisse per l'irrigazione e il rinnovo di colture perenni. Il rinnovo di colture perenni non può essere combinato con il provvedimento di promozione dell'impianto di varietà robuste, ma la protezione dalle intemperie e l'irrigazione sì.

Cpv. 2 lett. d: Sono sostenuti gli investimenti in attività ai sensi dell'articolo 12b OTerm. I provvedimenti nella zona edificabile possono essere sostenuti soltanto qualora fosse eventualmente possibile concedere un'autorizzazione edilizia per questi provvedimenti anche nella zona agricola ai sensi della LPT.

Cpv. 2 lett. e: Queste attività non sono considerate produzione agricola o affine all'agricoltura. Pertanto è necessaria un'autorizzazione edilizia per un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 OPT.

Cpv. 2 lett. f: Il termine «valorizzazione della biomassa» include la produzione di energia da biomassa ma anche gli impianti di compostaggio.

Art. 30 Provvedimenti collettivi

¹ Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non servono per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. I progetti di aziende d'estivazione e piccole aziende artigianali sono considerati provvedimenti collettivi.

² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende, siano esse agricole o aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:

- a. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici, impianti o installazioni per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- b. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni nonché di capanne mobili per i pastori per le aziende d'estivazione;
- c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa;
- d. studi di base per chiarire la fattibilità e preparare provvedimenti concreti.

³ Alle aziende d'estivazione sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b e d.

⁴ Alle piccole aziende artigianali sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere a e d.

Acquisto di edifici: Vedasi le istruzioni relative all'articolo 29.

Cpv. 2 lett. b: Nelle aziende d'estivazione vengono in primo luogo sostenuti edifici semplici. Per creare unità redditizie a livello di lavorazione del latte, va promosso il raggruppamento di più alpi.

Se su un alpe di grandi dimensioni diverse capanne alpestri (parti abitative) vengono abbandonate e si costruisce una capanna alpestre collettiva, possono essere concessi diversi importi forfettari. Tuttavia, il numero di importi forfettari per capanna alpestre abbandonata è limitato e per importo forfettario devono esservi almeno 50 carichi normali. In linea di principio le capanne alpestri abbandonate vanno demolite o escluse dal campo di applicazione della LDFR.

Gli affittuari devono adempiere la condizione di cui all'articolo 5 capoversi 2 e 3. Eccezione: se in base ai vigenti rapporti legali di proprietà e di organizzazione di un alpe non possono essere stipulati contratti di diritto di superficie per l'edificio alpestre e contratti d'affitto per l'utilizzo del pascolo, anche il proprietario dell'alpe in caso di una modifica della

destinazione è sottoposto all'obbligo di rimborso. Ciò va debitamente comunicato al proprietario e menzionato nel registro fondiario in relazione al fondo dell'alpe.

Cpv. 2 lett. c: Il termine «valorizzazione della biomassa» include la produzione di energia da biomassa ma anche gli impianti di compostaggio.

Cpv. 2 lett. d: Per dare all'ente promotore del progetto una maggiore sicurezza di pianificazione e promuovere progetti sostenibili, esiste la possibilità di cofinanziare studi di fattibilità. Ciò permette, ad esempio, di appurare la fusione di diversi alpi o caseifici oppure campagne di misurazione per individuare gli edifici di economia rurale contaminati da PCB.

Sezione 2: Condizioni

Art. 31 Requisiti personali

¹ *Gli aiuti finanziari sono concessi a persone fisiche che gestiscono personalmente l'azienda. Per provvedimenti nella regione d'estivazione le persone fisiche non devono gestire personalmente l'azienda d'estivazione.*

² *Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, gli aiuti finanziari sono concessi anche se l'azienda è gestita dal partner.*

³ *Alle persone giuridiche sono concessi aiuti finanziari se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e, nel caso di società di capitali, anche due terzi del capitale.*

⁴ *Gli aiuti finanziari per provvedimenti nella regione d'estivazione sono concessi a persone giuridiche, Comuni e altri enti di diritto pubblico a prescindere dall'inadempimento delle prescrizioni sui rapporti di proprietà di cui al capoverso 3.*

⁵ *Il gestore di un'azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:*

- a. *una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002¹⁵ sulla formazione professionale (LFPr);*
- b. *una formazione professionale come contadina/responsabile d'economia domestica rurale con un attestato professionale conformemente all'articolo 43 LFPr; o*
- c. *una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.*

⁶ *Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 5.*

⁷ *È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 5 una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.*

⁸ *L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda.*

Cpv. 3: Una persona giuridica deve rispettare le condizioni in materia di capitale e diritti di voto durante l'intero periodo di sostegno. I titolari della società, coniugati o in unione domestica registrata, possono soddisfare congiuntamente le condizioni poste. Nel caso dei provvedimenti di cui all'articolo 29 (provvedimenti individuali) le persone giuridiche possono essere sostenute soltanto se le persone fisiche (maggioranza di 2/3) gestiscono personalmente l'azienda. In particolare vanno presi in considerazione anche la composizione degli organi direttivi, i diritti di firma o il capitale proprio dissimulato. Se ciò consente a una persona non autorizzata di influenzare le decisioni della persona giuridica, le disposizioni del presente capoverso non sono adempiute.

Cpv. 5: Nel caso di aziende gestite congiuntamente è sufficiente che solo un socio, peraltro anche (co)proprietario dell'azienda, soddisfi l'esigenza di cui al capoverso 5. Gli altri gestori devono essere riconosciuti come gestori ai sensi dell'articolo 3 OPD.

Cpv. 5 lett. c: Sono ammessi i seguenti attestati di formazione:

- orticoltrice AFC / orticoltore AFC;
- avicoltrice AFC / avicoltore AFC;
- frutticoltrice AFC / frutticoltore AFC;
- cantiniera AFC / cantiniere AFC;
- viticoltrice AFC / viticoltore AFC;
- vignaiola / vignaiolo e frutticoltrice / frutticoltore con attestato federale di capacità della Scuola universitaria professionale di Changins;
- «horticulteur complet qualifié» di «Le Centre de Lullier»;
- ing. SUP in enologia, bachelor of sciences HES-SO in enologia della Scuola universitaria professionale di Changins;
- bachelor of science in agronomia, ingegnere in orticoltura – grade bachelor e bachelor of science in gestione della natura con specializzazione natura e agricoltura della Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia);
- ing. dipl. STS in orticoltura, frutticoltura e viticoltura, ing. dipl. SUP in orticoltura con specializzazione orticoltura, ing. dipl. SUP in scienze ambientali con specializzazione orticoltura, bachelor of science con specializzazione orticoltura e bachelor of science con specializzazione agricoltura biologica e orticoltura dell'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW);
- tecnico agricolo SSS;
- ing. agr. PFZ, STS, SUP o bachelor;
- formazioni estere: è necessario produrre il riconoscimento del diploma (equiparazione) o l'attestato di livello (classificazione del diploma estero in base al rispettivo livello di formazione svizzero) (www.sbf.admin.ch).

Cpv. 6: Questa disposizione si applica anche per le persone giuridiche ai sensi del capoverso 3.

Cpv. 7: La prova della gestione aziendale efficiente implica che il richiedente abbia gestito l'azienda a proprio rischio e pericolo e sia riconosciuto come (co)gestore in virtù delle disposizioni dell'OPD. Durante questo periodo l'azienda gestita deve adempiere le disposizioni di cui all'articolo 6 relative alle dimensioni dell'azienda.

Cpv. 8: La valutazione della gestione aziendale efficiente deve avvenire sulla base di criteri economico-aziendali e agronomici. I primi includono il reddito agricolo, la creazione di risparmi, l'indebitamento, la gestione aziendale pluriennale e i risultati del rating¹⁶. I secondi includono lo sviluppo dell'azienda, l'attuazione della strategia aziendale, i ricavi, la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali.

La valutazione del Cantone va documentata per iscritto. Eventuali casi critici vanno esaminati tempestivamente consultando l'UFAG.

Caso speciale: Se vengono concessi aiuti finanziari a richiedenti che hanno compiuto 60 anni, anche il successore nell'azienda deve adempiere le disposizioni del presente articolo. Se la disposizione non è ancora adempiuta al momento della concessione degli aiuti finanziari, deve essere fornita la prova che lo sarà prima che il richiedente compia 65 anni (prova: inizio di una formazione professionale di cui al cpv. 5 o inizio della gestione aziendale di cui al cpv. 7). In caso contrario, si deve presumere che si voglia eludere la legge e l'aiuto finanziario deve essere negato. Sono possibili eccezioni soltanto in casi giustificati (p.es. casi di rigore non imputabili al gestore, adempimento dei requisiti di protezione delle acque) e d'intesa con l'UFAG.

¹⁶ Lo [strumento di rating 2019](http://www.ufag.admin.ch) è consultabile sotto: www.ufag.admin.ch.

Art. 32 *Sopportabilità dell'investimento e redditività dell'azienda nel caso di provvedimenti individuali*

¹ Nel caso di provvedimenti individuali ai sensi dell'articolo 29 capoversi 1 e 2 il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto nonché la redditività dell'azienda devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto finanziario.

² Nel caso di investimenti di cui al capoverso 1 superiori a 500 000 franchi, il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità dell'investimento e la redditività dell'azienda sono date anche con future condizioni quadro economiche. Va eseguita anche una valutazione del rischio.

La verifica del finanziamento e della sopportabilità dell'investimento e della redditività spetta al Cantone, che a tal fine può impartire direttive complementari in relazione a verifiche più approfondite o indicatori. Lo standard minimo è che la redditività è data solo se il debito totale potrebbe teoricamente essere ripagato con il flusso di cassa dell'azienda entro 30 anni. In questo caso è determinante il flusso di cassa annuale del conto di previsione derivante dall'esercizio e dalle entrate accessorie dedotte le spese private su una media di 5 anni.

Se la sopportabilità calcolata può essere raggiunta unicamente riducendo il credito di investimento, il Cantone può ridurlo di conseguenza. Tale riduzione va comunicata al beneficiario del credito per iscritto.

Il calcolo della sostenibilità e della redditività nonché la valutazione del rischio tengono conto dei piani concettuali e strategici del richiedente.

Art. 33 *Esigenze in materia di protezione della natura, delle acque e degli animali*

Sono concessi aiuti finanziari se dopo l'investimento sono adempiute le prescrizioni determinanti della legislazione sulla protezione della natura, delle acque e degli animali.

Onde contenere il dispendio amministrativo, in linea di principio questa esigenza può essere controllata sommariamente con l'adempimento della PER. L'espressione «prescrizioni determinanti» si riferisce in particolare ai requisiti edilizi relativi all'investimento.

Art. 34 *Condizioni supplementari per edifici di economia rurale*

¹ Gli aiuti finanziari per edifici di economia rurale sono concessi soltanto per le poste di animali da reddito agricoli la cui produzione di sostanze nutritive, ovvero azoto e fosforo, è utilizzabile per coprire il fabbisogno della propria produzione vegetale. La prova va fornita con il metodo «Suisse-Bilanz». È applicabile la versione della Guida «Suisse-Bilanz»¹⁷ dell'UFAG in vigore al momento dell'inoltro della richiesta. È determinante la sostanza nutritiva per la quale si raggiunge prima il limite.

² L'assenza di animali da reddito estivati va presa in considerazione nel calcolo della produzione di sostanze nutritive.

³ Per valutare se il fabbisogno delle piante è coperto dalla produzione di sostanze nutritive, la produzione di sostanze nutritive degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo va considerata in via prioritaria.

⁴ Per il calcolo del fabbisogno delle piante si considerano le superfici agricole utili garantite a lungo termine ubicate a una distanza di percorso inferiore a 15 km dal centro aziendale. Non si applica alcun limite di distanza di percorso per le aziende tradizionali a più livelli.

⁵ Due o più aziende che realizzano congiuntamente un edificio di economia rurale sono sostenute se:

- a. la comunità è riconosciuta dal servizio cantonale competente;
- b. viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima in caso di sostegno con contributi è di 15 anni e in caso di sostegno esclusivamente con crediti di investimento corrisponde alla durata del credito di investimento.

¹⁷ Le rispettive versioni della guida in vigore sono consultabili sotto: www.ufag.admin.ch

Si promuovono solo le poste di animali da cui si ricavano tutte le sostanze nutritive necessarie per coprire il fabbisogno della propria produzione vegetale. Se l'agricoltore vuole realizzare altre poste e dispone di un'autorizzazione edilizia, in linea di principio può farlo. Non vengono concessi aiuti finanziari per queste poste aggiuntive e per i rispettivi locali di stoccaggio.

Cpv. 1: Onde ridurre il dispendio amministrativo, per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo si applicano i seguenti valori indicativi per ettaro di superficie agricola utile.

Zona di pianura	2.20 UBGFG
Zona collinare	1.80 UBGFG
Zona di montagna 1	1.40 UBGFG
Zona di montagna 2	1.25 UBGFG
Zona di montagna 3	1.10 UBGFG
Zona di montagna 4	1.00 UBGFG

Inoltre, per l'estivazione di animali propri si possono conteggiare 0.25 UBGFG per ogni carico normale.

Le UBGFG calcolate in base ai valori indicativi non devono tuttavia superare il limite massimo di UBGFG fissato da Suisse-Bilanz. In caso di dubbio (p.es. elevata quota di superfici utili non concimabili) va calcolato uno Suisse-Bilanz.

Cpv. 4: Maggiore è la quota di terreni presi in affitto da un'azienda e minore è il numero dei locatori, più a lungo termine deve essere garantita la disponibilità delle superfici affittate affinché queste siano riconosciute per il calcolo del programma delle disposizioni. Vanno tenute in considerazione le condizioni regionali. Per garantire un'esecuzione uniforme, i Cantoni devono disporre di direttive pertinenti.

La distanza di percorso massima viene calcolata a partire dal centro aziendale fino al bordo della particella.

Le superfici situate all'estero di cui all'articolo 17 capoverso 1 OTerm possono essere conteggiate. Sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un'azienda (art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza sulle zone agricole).

Art. 35 *Condizioni supplementari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali*

¹ Alle organizzazioni di produttori agricoli e alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni:

- a. l'organizzazione o l'azienda è un'impresa economicamente indipendente o un rapporto società madre-filiale a livello unico, fermo restando che tale rapporto, nel suo insieme, deve soddisfare le condizioni del presente articolo e che la società risultante dal rapporto beneficiaria del sostegno deve essere la proprietaria dell'immobile;
- b. i collaboratori dell'organizzazione o dell'azienda non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
- c. la cifra d'affari dell'organizzazione o dell'azienda proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita.

² Nell'ambito della loro attività le piccole aziende artigianali devono comprendere il primo livello di trasformazione di materie prime agricole.

³ Le organizzazioni di produttori agricoli che, tramite affittuari, trasformano, stoccano o commercializzano materie prime agricole di produzione propria in impianti propri possono beneficiare di un sostegno se l'organizzazione di produttori e l'affittuario adempiono le condizioni del presente articolo.

⁴ Una materia prima agricola è considerata regionale se è stata prodotta nel bacino d'impiego rilevante per l'azienda secondo la classificazione dei bacini d'impiego 2018¹⁸ dell'Ufficio federale di statistica. Nel caso dei PSR il bacino è stabilito nella convenzione.

Cpv. 1 lett. a: Il requisito dell'indipendenza economica ha lo scopo di impedire che vengano create nuove società esclusivamente per soddisfare le condizioni di cui alla lettera b. Oltre a imprese economicamente indipendenti possono essere sostenute anche società controllate raggruppate in un unico livello gerarchico sotto un'organizzazione mantello (società madre). L'attenzione è rivolta a strutture corporative semplici e facilmente gestibili, che generalmente consistono in una società madre e una o due controllate. Le società integrate in gruppi molto ramificati con diversi livelli gerarchici non possono essere sostenute. La società madre e le società controllate devono consentire alle autorità esecutive di ispezionare i documenti pertinenti in qualsiasi momento.

Il requisito secondo la presente lettera va soddisfatto per tutta la durata degli aiuti finanziari.

Cpv. 1 lett. b: I due criteri «Tasso di occupazione» e «Cifra d'affari» non vengono valutati cumulativamente.

Cpv. 1 lett. c: È essenziale che le materie prime agricole di produzione regionale siano trasformate dall'azienda stessa. La quota delle materie prime agricole di produzione regionale trasformate dall'azienda stessa deve superare la quantità di materie prime acquistate già trasformate.

Cpv. 2: La trasformazione deve comprendere almeno il primo livello di trasformazione dei principali prodotti trasformati. Questo requisito è soddisfatto anche se la piccola azienda artigianale acquista le materie prime direttamente dal produttore (senza commercio) e la prima fase di trasformazione viene effettuata nella regione per conto del produttore. Successivamente, le fasi di trasformazione ancora necessarie devono essere eseguite dalla piccola azienda artigianale. In particolare rientrano nel primo livello di trasformazione:

cereali:	molitura, decorticazione, maltaggio
uova:	bollitura, tintura, pastorizzazione
frutta:	essiccazione, messa in conserva, pressatura
verdura/patate:	conservazione, mondatura, lavaggio con condizionamento
latte:	fabbricazione di burro, yogurt, formaggio, quark, gelato e latte in polv.
detenzione di animali:	macellazione in mezzene, concia, filatura della lana
vitivinicoltura:	vinificazione

Cpv. 3: Le organizzazioni di produttori agricoli (p.es. cooperative casearie) possono investire in edifici e impianti ed essere sostenute e successivamente affittarli a terzi (p.es. a un casaro indipendente). Oltre all'organizzazione di produttori anche gli affittuari devono soddisfare i requisiti, entrambi devono consentire alle autorità esecutive di visionare in qualsiasi momento i documenti necessari. Il requisito secondo la presente lettera a va soddisfatto per tutta la durata degli aiuti finanziari.

Cpv. 4: Vengono considerati soltanto i bacini d'impiego rilevanti per l'azienda. Di norma si tratta di un unico bacino d'impiego. Soltanto in casi debitamente motivati, in cui l'azienda di produzione è situata al confine di una regione e si procura già le sue materie prime da una regione limitrofa, è possibile andare oltre il bacino d'impiego dell'azienda. Le materie prime che vengono acquistate e trasformate al di fuori della regione comportano una deduzione a livello dei costi computabili. Per i PSR fa stato la regione definita nella documentazione del progetto.

¹⁸ Consultabile sotto: www.map.geo.admin.ch > Bacini d'impiego et grande bacini d'impiego

Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 36 Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili i costi per le inchieste e per la consulenza.

I costi per le inchieste e la consulenza sono computabili sono nel caso di provvedimenti per i quali l'aiuto finanziario è stabilito in percentuale. Devono riguardare direttamente il progetto edilizio e la sua fattibilità. Questi costi non possono rientrare in un altro provvedimento sostenuto dalla Confederazione.

Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ *Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincarare dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 2008¹⁹, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo.*

² *Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera **b**.*

³ *Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche.*

⁴ *Non vengono concessi contributi inferiori a 5000 franchi.*

Cpv. 2: Per calcolare la riduzione adeguata dei contributi forfettari, l'investimento previsto (trasformazione o acquisto) in linea di principio deve essere confrontato con una corrispettiva nuova costruzione. Questo confronto serve per calcolare la deduzione per il patrimonio edilizio esistente. Eventuali scostamenti da questa prassi devono essere chiarite in anticipo con l'UFAG.

Elementi naturali: La ricostruzione a seguito di danni causati dagli elementi naturali in linea di principio è coperta da una prestazione assicurativa. Se il nuovo edificio viene ingrandito, migliorato dal profilo tecnico o destinato a un altro scopo, può essere presa in esame la concessione di un aiuto finanziario. Nel calcolo dell'aiuto finanziario, l'intero edificio dà diritto al sostegno, ma la prestazione assicurativa deve essere detratta come patrimonio edilizio esistente.

Esempio: la stalla è stata distrutta da un incendio. La prestazione assicurativa, che ammonta a 400 000 franchi, viene investita nella costruzione di una rimessa con costi di costruzione pari a 600 000 franchi. La deduzione per il patrimonio edilizio esistente ammonta quindi al 66 per cento. Una copertura assicurativa insufficiente non è un motivo per concedere aiuti agli investimenti supplementari, pertanto in caso di copertura assicurativa insufficiente occorre considerare almeno il valore temporale dell'edificio in questione.

Cpv. 3: I provvedimenti tesi a proteggere dai pericoli naturali edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri possono essere sostenuti anche a prescindere dalla costruzione dell'edificio.

¹⁹ Gli Obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili sotto: www.ufam.admin.ch Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Cerca «UW-0820-I».

Art. 38 Riduzione di contributi in base alla sostanza nel caso di provvedimenti individuali

¹ Se prima dell'investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo per provvedimenti individuali è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

² Nel caso di persone giuridiche, di società di persone e di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

³ **Abrogato**

Art. 39 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 2008²⁰, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo.

² Per il calcolo del credito di investimento dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.

³ Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento.

⁴ I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.

Elementi naturali: Vedasi le istruzioni relative all'articolo 37.

Cpv. 2: Per contributi pubblici si intendono tutti i contributi di enti di diritto pubblico.

Cpv. 4: Per i provvedimenti collettivi i crediti di costruzione possono essere concessi in via suppletiva agli aiuti finanziari ordinari.

²⁰ Gli Obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili sotto: www.ufam.admin.ch > Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Cerca «UW-0820-I».

Capitolo 5: Provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali

Sezione 1: Provvedimenti e condizioni

Art. 40 Provvedimenti individuali

¹ Sono considerati provvedimenti individuali i provvedimenti realizzati da almeno un'azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, per:

- a. un aiuto iniziale unico per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli;
- b. l'acquisto di superfici agricole utili sul libero mercato per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli;
- c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici, installazioni, macchine e veicoli, nonché la piantagione di alberi da frutta e vite per promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali attraverso:
 1. la riduzione delle emissioni di ammoniaca,
 2. la riduzione del carico di sostanze nocive,
 3. provvedimenti per la protezione del patrimonio culturale e del paesaggio,
 4. provvedimenti per la protezione del clima.

³ Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Alle aziende d'estivazione sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera c.

Cpv. 2 lett. b: La promozione dell'acquisto di superfici agricole utili da parte di aziende esistenti è consentita soltanto entro il raggio d'esercizio dell'azienda dell'acquirente secondo l'uso locale (art. 63 cpv. 1 lett. d LDFR). La distanza non può superare la norma all'articolo 34 capoverso 4 (distanza di percorso 15 km).

Art. 41 Provvedimenti collettivi

¹ Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non sono edifici e impianti.

² Sono concessi aiuti finanziari ai gestori di almeno due aziende agricole, aziende dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per promuovere la collaborazione interaziendale mediante:

- a. iniziative collettive che possono comportare una riduzione dei costi di produzione;
- b. la costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola e ortoflorovivaistica conforme al mercato o l'estensione dell'attività di queste organizzazioni di solidarietà;
- c. l'acquisto di macchine e veicoli.

Cpv. 2 lett. a: In linea di principio possono essere sostenute iniziative collettive che riducono i costi di produzione delle attività agricole e affini all'agricoltura. Anche se lo sviluppo di una nuova attività in generale comporta nuovi costi di produzione, questi possono comunque essere ridotti rispetto a quelli correlati a una soluzione individuale. Questo effetto di riduzione dei costi di produzione va documentato nel quadro degli accertamenti preliminari.

Conformemente all'articolo 93 capoverso 1 lettera e LAgr, possono essere concessi soltanto contributi. Per questo provvedimento non sono previsti crediti di investimento. Il contributo viene concesso sulla base di una bozza di progetto; la concessione può essere scaglionata.

Se in fase di accertamenti preliminari si constata che l'iniziativa non è realizzabile, il contributo parziale è annullato.

Cpv. 2 lett. b: Le organizzazioni contadine di solidarietà sono, ad esempio, i consorzi per l'uso condiviso di macchine, i servizi di assistenza alle aziende agricole o le comunità di interessi per una produzione e una commercializzazione ottimali di prodotti agricoli. Possono essere persone giuridiche o società di persone. Il sostegno è previsto anche per l'espansione dell'attività commerciale che ha un effetto paragonabile alla creazione di una nuova organizzazione. Il campo di applicazione di questo articolo non contempla le espansioni che comportano solo un ingrandimento dell'attività commerciale tradizionale.

Conformemente all'articolo 107 capoverso 1 lettera c LAgr, possono essere concessi solo crediti di investimento.

Cpv. 2 lett. c: Le macchine e i veicoli utilizzati prevalentemente per lavori per conto di terzi sono esclusi dal sostegno.

Conformemente all'articolo 107 capoverso 1 lettera b LAgr, possono essere concessi solo crediti di investimento.

Art. 42 Requisiti personali

¹ I requisiti personali si fondano sull'articolo 31.

² L'aiuto iniziale di cui all'articolo 40 capoverso 2 lettera a è concesso soltanto se il gestore non ha ancora compiuto 35 anni.

Art. 43 Onere sopportabile

Le disposizioni sul finanziamento e sulla sopportabilità di cui all'articolo 32 devono essere adempiute. Sono eccettuate le iniziative collettive di cui all'articolo 41 capoverso 2 lettera a.

Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 44 Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi per le inchieste e la consulenza;
- b. nel caso di crediti di investimento: i costi di fondazione, i costi per l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari nonché i costi salariali durante il primo anno della nuova attività.

Questi costi computabili possono essere presi in considerazione se sono direttamente correlati a un provvedimento collettivo ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2.

Let. a: Possono essere presi in considerazione i seguenti costi:

- accertamenti preliminari di aspetti legali, attuariali, economico-aziendali e di economia del lavoro;
- studi preliminari e confronti delle varianti per progetti d'investimento collettivi;
- accompagnamento specializzato per il consolidamento e l'ottimizzazione della comunità in ambito operativo, strategico e sociale per al massimo 2 anni dopo l'istituzione.

Let. b: Questi costi computabili possono essere presi in considerazione soltanto per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 lettera b (organizzazioni di solidarietà).

Art. 45 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 2008²¹, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo.

² Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c.

³ Per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali può essere concesso un supplemento a tempo determinato. Questo non è considerato nel calcolo del contributo cantonale. I provvedimenti nonché la durata e l'importo del supplemento sono stabiliti nell'allegato 6.

⁴ La bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB) è sostenuta mediante contributi fino al 2030.

⁵ L'UFAG può stabilire provvedimenti a tempo determinato per ridurre le emissioni di ammoniaca e le rispettive aliquote di contributo.

Art. 46 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 2008²², l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo.

² Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.

³ Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dagli importi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento.

²¹ Gli Obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili sotto: www.ufam.admin.ch > Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Cerca «UW-0820-I».

²² Gli Obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili sotto: www.ufam.admin.ch > Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Cerca «UW-0820-I».

Capitolo 6: Progetti di sviluppo regionale

Sezione 1: Provvedimenti e condizioni

Art. 47 Provvedimenti

¹ Sono considerati PSR:

- a. i progetti comprendenti più catene del valore e riguardanti anche settori non agricoli;
- b. i progetti comprendenti più attori all'interno di una catena del valore.

² Nell'ambito dei PSR vengono sostenuti i seguenti provvedimenti:

- a. i provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, quelli edilizi secondo il capitolo 4 e i provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza;
- b. la creazione e lo sviluppo di un'attività affine all'agricoltura;
- c. **Abrogata**
- d. gli investimenti collettivi nell'interesse del PSR;
- e. altri provvedimenti nell'interesse del PSR.

³ Durante la fase di attuazione il PSR può essere integrato con altri provvedimenti.

⁴ I PSR sono provvedimenti collettivi.

Nell'ambito dei PSR per «provvedimenti» ai sensi dell'OMSt si intendono i singoli sottoprogetti. Nei modelli per i PSR si usa il termine «sottoprogetti» anziché «provvedimenti».

Cpv. 1 lett. a: I PSR *intersectoriali*, comprendenti più catene del valore e settori non agricoli, si contraddistinguono per un'ampia collaborazione tra diversi rami di produzione regionali (p.es. carne, latte, frutta) nonché settori non agricoli, come ad esempio il turismo o l'artigianato. Le attività affini all'agricoltura (p.es. agriturismo) ai sensi dell'articolo 12a OTerm non sono considerate rami di produzione agricoli. Tuttavia è possibile sviluppare un PSR orientato alle catene del valore ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 lettera b lungo la catena del valore del settore agrituristico.

Cpv. 1 lett. b: Per i PSR *orientati alle catene del valore* con i quali si promuove in particolare la creazione e lo sviluppo di una catena del valore di una materia prima agricola o di un'attività affine all'agricoltura (p.es. agriturismo) in una regione (p.es. lo sviluppo di una catena del valore della noce) decade il presupposto di una collaborazione intersectoriale. Tuttavia, è richiesta una collaborazione a livello regionale che coinvolga nel progetto almeno tre attori economicamente indipendenti all'interno di una catena del valore regionale (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b).

Cpv. 2 lett. b: Per creazione e sviluppo di un ramo aziendale dell'azienda agricola si intende, ad esempio, la trasformazione di prodotti ottenuti in azienda o attività affini all'agricoltura come l'agriturismo.

Cpv. 2 lett. c: La lettera c è stata abrogata poiché gli edifici e gli impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali possono essere ora sostenuti anche con contributi nel settore dell'edilizia (cfr. all. 5 n. 5.1 e 5.2). Questi provvedimenti nel quadro dei PSR sono quindi coperti dalla vigente lettera a.

Cpv. 2 lett. d: Tra i provvedimenti collettivi non sostenuti nell'ambito di miglioramenti strutturali ordinari rientrano, ad esempio, il coordinamento globale del PSR, il marketing per tutto il PSR, la logistica o le installazioni condivise (p.es. stand per il mercato).

Cpv. 2 lett. e: Tra questi rientra l'associazione tra obiettivi economici e interessi pubblici (p.es. la promozione della biodiversità, della varietà del paesaggio o la salvaguardia e il ripristino di valori culturali). Questi provvedimenti contribuiscono a far sì che gli attori locali si identifichino maggiormente nel progetto e nell'ambito di un PSR concorrono anche alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura.

Cpv. 3: Possono essere autorizzati nuovi sottoprogetti anche se ciò comporta un incremento del contributo federale massimo a condizione che apportino un valore aggiunto al progetto globale, si inseriscano nel concetto globale e che l'ente promotore del nuovo sottoprogetto sia coinvolto nell'ente promotore del progetto globale esistente. I presupposti di cui all'articolo 48 per il progetto globale devono continuare a essere adempiuti. I costi per la pianificazione edilizia possono essere computati. Tutti gli altri costi di pianificazione per i provvedimenti ampliati durante la fase di attuazione non possono essere sostenuti finanziariamente. L'attuazione nel quadro della durata di realizzazione concordata è obbligatoria. Se vengono introdotti nuovi sottoprogetti è necessario apportare un'aggiunta alla convenzione ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.

Art. 48 **Condizioni**

¹ Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il progetto contribuisce alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e al potenziamento della collaborazione regionale;
- b. il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore, nonché da almeno due diversi indirizzi;
- c. i provvedimenti si fondano su un piano globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d'importanza nazionale e la pianificazione del territorio;
- d. i membri dell'ente promotore del progetto sono per la maggior parte gestori aventi diritto ai pagamenti diretti in virtù dell'OPD²³; questi detengono la maggioranza dei voti.

² Il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto finanziario. La sopportabilità deve essere comprovata con strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno sette anni dopo la concessione degli aiuti finanziari.

³ Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5, si applicano le condizioni dei rispettivi capitoli.

Cpv. 1 lett. a: L'aspetto principale dei PSR è la creazione, in modo duraturo, di valore aggiunto nell'agricoltura. I PSR devono comprovatamente generare un valore aggiunto per l'agricoltura. L'offerta prospettata con il progetto (prodotti, servizi) deve essere impostata in funzione delle effettive opportunità di mercato e coordinata a livello regionale.

I progetti devono potenziare anche la collaborazione all'interno dell'agricoltura o tra agricoltura e settori affini all'agricoltura in una regione. Gli attori locali vanno coinvolti in maniera adeguata, per esempio mediante metodi partecipativi. Il potenziamento richiesto della collaborazione regionale può essere raggiunto ad esempio mediante accordi tra diversi attori del progetto nonché ulteriori cerchie interessate. La collaborazione sul piano regionale su un arco di tempo di diversi anni deve essere garantita dagli statuti dell'ente/degli enti promotore/i o da accordi in tal senso tra i partner del progetto. Inoltre la collaborazione regionale deve proseguire oltre la durata dell'attuazione.

La regione del progetto va definita dagli attori nel PSR.

Cpv. 1 lett. b: La contabilità separata per ogni provvedimento (=sottoprogetto) consente di valutare l'andamento degli affari per ogni sottoprogetto. Per «diversi orientamenti» s'intende: produzione, trasformazione, commercializzazione, creazione e sviluppo di un ramo aziendale dell'azienda agricola, eccetera (p.es. valorizzazione della regione).

Cpv. 1 lett. c: Per un'efficacia ottimale in riferimento agli obiettivi da conseguire, i provvedimenti devono essere coordinati dal profilo contenutistico e concettuale. Quale base per la valutazione del carattere globale deve venir illustrato come interagiscono i singoli provvedimenti. I provvedimenti isolati che non si fondano su un approccio globale dal punto di vista del contenuto non beneficiano di alcun sostegno finanziario.

I provvedimenti in relazione allo smercio devono essere elementi di un approccio globale e vanno coordinati con attività di marketing esistenti di ordine superiore (a livello regionale o sovraregionale).

Onde sfruttare le sinergie ed evitare conflitti tra gli obiettivi, i sottoprogetti e il progetto globale vanno coordinati con lo sviluppo regionale (p.es. programmi di sviluppo regionale), con la pianificazione del territorio (p.es. piano direttore cantonale) e con la protezione della natura e del paesaggio, in particolare con i parchi di importanza nazionale. A livello cantonale i servizi cantonali interessati vanno coinvolti e invitati a esprimere un preavviso. A livello federale ha luogo una consultazione degli uffici federali interessati.

Cpv. 1 lett. d: A livello di requisiti per l'ente promotore si distingue tra ente promotore del progetto globale ed enti promotori del sottoprogetto. L'*ente promotore del progetto globale* deve essere composto per la maggior parte da gestori aventi diritto ai pagamenti diretti, che detengono la maggioranza dei voti. Il requisito di una partecipazione agricola maggioritaria può anche essere adempiuto indirettamente se nell'ente promotore del progetto globale sono rappresentate organizzazioni contadine (p.es. consorzio caseario) con la maggior parte dei gestori aventi diritto ai pagamenti diretti. In tal modo si mira a garantire che i progetti sostenuti apportino effettivamente benefici all'agricoltura. Inoltre gli enti promotori dei sottoprogetti devono essere rappresentati nell'ente promotore del progetto. Singoli *sottoprogetti* possono essere sostenuti nell'ambito di PSR senza ente promotore a carattere prevalentemente agricolo, in particolare se l'offerta è per lo più di provenienza agricola (p.es. aziende di trasformazione artigianali).

Cpv. 2: I provvedimenti sostenuti nel quadro del PSR devono essere sopportabili dal profilo economico dopo la conclusione del sostegno pubblico (dopo la concessione di aiuti finanziari). Per allestire il fascicolo di un PSR sono determinanti i «modelli» appositamente creati. I documenti specifici per i PSR includono:

- la descrizione del PSR globale e, separatamente, quella di ciascun sottoprogetto;
- la pianificazione finanziaria inclusa la griglia di controlling, monitoraggio e valutazione (CMV) per ogni sottoprogetto;
- la panoramica degli indicatori relativi alla redditività e al valore aggiunto, alla griglia CMV e agli investimenti incluso il calcolo dei costi del progetto globale computabili;
- la prova del finanziamento con fondi di terzi per provvedimenti con costi a partire da 1 milione di franchi nonché per provvedimenti dei sottoprogetti chiave;
- le offerte;
- gli statuti firmati dell'ente promotore del progetto globale;
- la decisione di finanziamento del Cantone;
- eventuali pareri dei servizi cantonali interessati.

Nella pianificazione finanziaria, in particolare per la pianificazione della liquidità, va considerato che il 20 per cento dei contributi federali è versato solo alla fine del progetto. Eventuali crediti di investimento previsti devono essere documentati in maniera trasparente nel fascicolo del progetto.

Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 49 Costi computabili

¹ Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi computabili in virtù degli articoli 23, 24, 36 e 44;
- b. i costi per l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione;
- c. i costi per le installazioni;
- d. i costi per le macchine e i veicoli nell'interesse del PSR;

- e. i costi per il marketing nel quadro del piano globale;
- f. i costi dell'attività economico-imprenditoriale nel quadro del PSR;
- g. i costi per la consulenza.

I costi per l'elaborazione della domanda concernente lo studio di base possono essere indicati nella distinta dei costi della domanda. Questi non devono essere troppo elevati rispetto ai costi totali dello studio di base (max. 5-10 %).

Per i provvedimenti non edilizi già attuati nello studio di base si applicano le disposizioni dell'articolo 57 capoverso 4. I sottoprogetti che probabilmente saranno sostenuti solo con un credito di investimento possono ricevere contributi per i costi di pianificazione nello studio di base. Ciò a condizione che questi sottoprogetti si fondino su un piano globale (art. 48 cpv. 1 lett. c).

Let. b: Per i PSR, prima di un'eventuale attuazione devono essere elaborate le basi rilevanti del progetto. Normalmente in una prima fase avvengono gli accertamenti preliminari per progetti innovativi che possono essere sostenuti mediante l'articolo 136 capoverso 2^{bis} LAgr. In caso di valutazione positiva del fascicolo degli accertamenti preliminari da parte della Confederazione, nell'ambito di uno studio di base si può procedere alla pianificazione nel dettaglio. L'acquisizione della documentazione necessaria nello studio di base è computabile se avviene mediante mandati esterni. Le prestazioni proprie degli enti promotori del progetto sono computabili solo se possono apportare conoscenze tecniche specifiche che non vengono fornite da esperti esterni. Per allestire il fascicolo del progetto vanno utilizzati i modelli dell'UFAG (cfr. www.ufag.admin.ch). Le disposizioni e le istruzioni relative all'articolo 10 OMSt si applicano per analogia anche ai PSR.

Let. f: Si tratta dei costi di coordinamento e di gestione dell'intero PSR.

Art. 50 Aliquote di contributo

¹ Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti **vengono aumentate del 50 per cento.**

² Per i costi computabili in virtù dell'articolo 49 lettere b–g, si applicano le seguenti aliquote di contributo:

	per cento
a. zona di pianura	34
b. zona collinare e zona di montagna I	37
c. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40

³ **I costi computabili di cui al capoverso 2 vengono ridotti per provvedimenti di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettere b ed e.**

⁴ La riduzione in termini percentuali dei costi computabili è stabilita nell'allegato 7.

Cpv. 1: Per i provvedimenti che possono essere sostenuti anche al di fuori di un PSR in virtù dell'OMSt, vigono le stesse condizioni di quelle previste per gli altri provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali. Per mantenere l'attrattiva dei PSR e onorare il processo, spesso dispendioso, di elaborazione e attuazione di un progetto collettivo, viene concessa una maggiorazione del 50 per cento per tali provvedimenti. Se ad esempio attualmente sono sostenuti investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli (provvedimento collettivo) nella zona di montagna IV con un contributo federale del 26 per cento, lo stesso contributo per questo provvedimento nel quadro di un PSR aumenta al 39 per cento.

Cpv. 3: Per i provvedimenti «creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura» e «altri provvedimenti nell'interesse del PSR» si applicano riduzioni dei costi computabili specifiche per provvedimento rispettivamente del 20 per cento o di almeno il 50 per cento. Le riduzioni percentuali concrete sono disciplinate nell'allegato 7.

Art. 51 Importo dei crediti di investimento

¹ Il credito di investimento per provvedimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti i contributi pubblici.

² Per i singoli provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 2, quelli edilizi secondo il capitolo 3 e i provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5, l'importo dei crediti di investimento, inclusi i crediti di consolidamento, è stabilito in base ai rispettivi capitoli.

³ I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.

Nel caso dei PSR possono venir presi in considerazione in particolare crediti di costruzione per l'intera opera oppure crediti di consolidamento per singoli elementi del progetto. Per i provvedimenti che possono essere sostenuti con crediti di investimento anche al di fuori di un PSR vigono le stesse condizioni di quelle previste per gli altri provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali. I criteri per la valutazione del finanziamento e della sopportabilità di investimenti individuali all'interno del PSR sono in funzione delle possibilità delle singole aziende.

Capitolo 7: Procedura

Sezione 1: Trattamento della domanda

Art. 52 Parere dell'UFAG prima della presentazione della domanda

¹ L'UFAG esprime un parere ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 LAgr sotto forma di:

- a. informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una stima approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto;
- b. preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni nonché degli aiuti finanziari previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;
- c. corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988²⁴ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

² Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁵ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

³ Un parere dell'UFAG non è necessario se:

- a. il progetto non tange alcun oggetto di un inventario federale d'importanza nazionale;
- b. il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di partecipazione a livello federale.

Prima di presentare una domanda è sempre necessario chiedere un parere dell'UFAG se il progetto tange un inventario federale.

Cpv. 1 lett. b: Nel preavviso vengono resi noti gli aiuti finanziari prospettati. Non si tratta di una decisione di contribuzione, nemmeno in linea di principio. È fatto salvo l'esame accurato della domanda di contributo.

Cpv. 3: Indipendentemente da questa disposizione, i Cantoni possono richiedere volontariamente un parere per eliminare le incertezze nella concessione di aiuti finanziari o per ottenere una prima valutazione della situazione legale.

²⁴ RS 814.011

²⁵ RS 919.117.71

Art. 53 Domande di aiuti finanziari

¹ Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone.

² Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni.

Cpv. 2: L'esame e la valutazione delle domande sono effettuati secondo il diritto amministrativo, il che garantisce che queste attività siano svolte in modo giuridicamente corretto e applicate in maniera equa e non arbitraria. L'Amministrazione agisce in modo proporzionato e nell'interesse pubblico. I comportamenti contraddittori, abusivi o le transazioni elusive non sono tutelati. Inoltre, garantisce che i fondi pubblici siano utilizzati in modo economico, in conformità con la legge sui sussidi.

Art. 54 Richiesta del Cantone all'UFAG

¹ La richiesta del Cantone all'UFAG per contributi e crediti di investimento superiori a 500 000 franchi deve essere presentata tramite il **sistema d'informazione secondo l'articolo 17 OSIAgr**.

² Deve contenere tutta la documentazione e le informazioni utili, tuttavia almeno i seguenti documenti:

- a. le decisioni cantonali passate in giudicato sull'approvazione del progetto;
- b. la decisione dei servizi cantonali competenti in merito all'importo totale dell'aiuto finanziario del Cantone per un progetto;
- c. le decisioni relative agli aiuti finanziari di enti territoriali di diritto pubblico di cui all'articolo 8 capoverso 4, nella misura in cui il Cantone li computa nel contributo cantonale;
- d. la documentazione tecnica come piani corografici, piani dettagliati e delle opere, rapporti tecnici, preventivi dei costi;
- e. la documentazione economica aziendale, come i piani finanziari e il calcolo della sopportabilità.

³ Se riguardano provvedimenti di cui all'articolo 9 capoverso 1, le richieste di aiuti finanziari devono contenere la prova della pubblicazione nell'organo di pubblicazione del Cantone ai sensi dell'articolo 89a LAgr.

⁴ Se vengono chiesti contributi ed è necessaria un'autorizzazione edilizia secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio, le richieste devono contenere la prova della pubblicazione nell'organo di pubblicazione del Cantone ai sensi dell'articolo 97 LAgr.

⁵ **Abrogato**

Ai sensi dell'articolo 97 LAgr vigono un **diritto di fare opposizione** e un **obbligo di pubblicazione** in base alla legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 12 segg. LPN), sulla protezione dell'ambiente (art. 55 LPAmb) e sui percorsi pedonali ed i sentieri (art. 14 LPS).

Per la pubblicazione, in linea di principio, è determinante l'aiuto all'esecuzione pubblicato dall'UFAM nel 2021 «Requisiti per la pubblicazione di progetti per cui le organizzazioni sono legittimate a ricorrere»²⁶. I principali elementi della pubblicazione sono citati di seguito.

La pubblicazione deve avvenire nell'organo di pubblicazione cantonale; quella in un organo di pubblicazione comunale, regionale o nazionale non è sufficiente.

La pubblicazione deve essere formulata in maniera tale che le organizzazioni legittimate a ricorrere possano farsi un'idea del tipo e della portata (rilevanza ambientale) del progetto previsto. La pubblicazione deve contenere:

- **informazioni generali:** nome del richiedente, posizione geografica con coordinate, tipo e portata del progetto (va indicato se vengono attuati diversi provvedimenti, p.es. allacciamenti ed edifici di economia rurale);

²⁶ L'aiuto all'esecuzione è consultabile sotto: www.ufam.admin.ch > Cerca «UV-2116-I».

- **diritto sostanziale applicabile:** zone d'utilizzazione interessate, zona protetta/oggetto protetto, autorizzazioni (eccezionali), contributi federali, obbligo di effettuare un EIA, sentieri;
- **informazioni sulla procedura:** il luogo in cui è possibile consultare i documenti della domanda, la durata della consultazione, il termine entro il quale può essere interposto un ricorso e l'autorità competente per il ricorso.

Si raccomanda di menzionare l'articolo 97 LAgr o la concessione di contributi federali nel testo della pubblicazione cosicché sia chiaro che si tratta di un compito federale ai sensi dell'articolo 2 LPN.

Se il progetto è già stato pubblicato, ad esempio nel quadro della procedura di autorizzazione edilizia, e quindi le organizzazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 LPN hanno già avuto eventualmente modo di ricorrere, un ricorso contro una decisione concernente la concessione di un contributo federale non è ammissibile (art.12a LPN). Di conseguenza, non è più necessaria una pubblicazione supplementare con la menzione dell'articolo 97 LAgr.

In caso di pubblicazione lacunosa, un'organizzazione legittimata a ricorrere può adire le vie legali anche dopo che il progetto di costruzione è stato approvato e realizzato.

Cpv. 1: L'importo massimo di 500 000 franchi è calcolato senza il saldo dei crediti di investimento e dei mutui nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale precedentemente o contemporaneamente concessi.

Cpv. 2 lett. d: La seguente documentazione tecnica deve anche essere caricata nel sistema:

- calcolo del programma delle disposizioni (UBG sussidiabili ed ev. il necessario volume di stoccaggio).
- contratti (bozza del contratto di acquisto, contratto di diritto di superficie, contratto relativo alla comunità, ...).

Per i progetti eseguiti a tappe il Cantone inoltra, unitamente alla domanda di contributo, una panoramica generale dei costi sostenuti nelle precedenti tappe e di quelli previsti per l'intero progetto.

Art. 55 Procedura di approvazione

¹ L'UFAG esamina la richiesta del Cantone e verifica se questo ha tenuto conto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel suo parere.

² L'UFAG concede al Cantone il contributo sotto forma di una decisione o, nel caso di un PSR, sotto forma di una convenzione. Se una richiesta di contributo viene combinata con una richiesta di un credito di investimento, esso approva contemporaneamente il credito di investimento.

³ Per i crediti di investimento superiori a 500 000 franchi, l'UFAG decide entro 30 giorni dalla trasmissione elettronica del fascicolo completo da parte del Cantone. Il Cantone notifica la sua decisione al richiedente soltanto dopo l'approvazione da parte dell'UFAG.

⁴ L'UFAG stabilisce gli oneri e le condizioni nella decisione di contribuzione o nella convenzione. Fissa i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.

⁵ Nel caso di progetti eseguiti a tappe o su proposta del Cantone, l'UFAG emette previamente una decisione di principio. In quest'ultima stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti finanziari. La decisione di contribuzione avviene per le singole tappe. La decisione di principio non è considerata una decisione di contribuzione.

⁶ **Abrogato**

Cpv. 5: La decisione di principio, quindi, non autorizza l'inizio dei lavori di progettazione e di costruzione.

Art. 56 Convenzione per progetti di sviluppo regionale

¹ Per PSR tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente i fornitori di prestazioni è conclusa una convenzione sotto forma di contratto di diritto pubblico.

² La convenzione disciplina in particolare:

- a. gli obiettivi del PSR;
- b. i provvedimenti che consentono di realizzare il piano globale;
- c. i costi computabili, l'aliquota di contributo e il contributo della Confederazione per provvedimento;
- d. il controlling;
- e. il versamento dei contributi;
- f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;
- g. gli oneri e le condizioni della Confederazione;
- h. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti;
- i. la durata e la risoluzione della convenzione.

³ È possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti.

Cpv. 1: A differenza delle bonifiche fondiarie, gli obiettivi, il pacchetto di provvedimenti e le modalità di esecuzione del PSR devono essere stabiliti in una convenzione tra Confederazione e Cantone.

La parte contraente nei confronti della Confederazione è, in primo luogo, il Cantone. In linea di principio nella convenzione va incluso anche l'ente promotore del progetto (il «fornitore di prestazioni» vero e proprio). In tal modo è possibile garantire che vigano i medesimi presupposti per tutti i partner. Per quanto riguarda i progetti intercantionali, la convenzione può essere conclusa anche tra la Confederazione e i Cantoni partecipanti.

Cpv. 2: La convenzione deve definire le condizioni specifiche del progetto e il presupposto per adeguamenti durante la fase di attuazione del progetto.

Cpv. 2 lett. c: I contributi indicati nella convenzione definiscono il limite massimo dei possibili contributi federali. I costi supplementari di cui all'articolo 58 capoverso 3 possono essere fatti valere oltre il limite massimo. In caso di provvedimenti supplementari secondo l'articolo 56 capoverso 3, all'occorrenza viene ridefinito il limite massimo. Se non tutti i sottoprogetti vengono realizzati durante la fase di attuazione o se i costi sono inferiori, i contributi federali vengono adeguati di conseguenza.

Cpv. 2 lett. d: Nella convenzione vanno definiti obiettivi misurabili, che vengono verificati durante l'attuazione del progetto almeno sulla base degli indicatori obbligatori nell'ambito del processo di controlling e monitoraggio biennale. L'ente promotore del progetto è altresì tenuto a fornire indicatori chiave per misurare il raggiungimento degli obiettivi 3 o 6 anni dopo il completamento del progetto come base per la valutazione dello strumento.

Cpv. 2 lett. h: Se, dopo la firma della convenzione, si constata che gli obiettivi non saranno raggiunti o lo saranno soltanto parzialmente o che le condizioni di cui all'articolo 48 non sono più adempiute (p.es. l'agricoltura non partecipa più in modo preponderante al progetto, numero minimo di sottoprogetti con orientamenti diversi) è necessario rivalutare i parametri di promozione del progetto e stabilire eventuali riduzioni del sostegno finanziario. Nella definizione di una riduzione occorre considerare, per la valutazione differenziata, il contesto e la valenza dei sottoprogetti all'interno del progetto globale. All'occorrenza il pagamento finale non è versato in relazione al progetto globale. Sono fatte salve anche riduzioni dei contributi convenuti in base a decisioni concernenti misure di risparmio dei governi o dei parlamenti della Confederazione e dei Cantoni. Eventuali modifiche della destinazione e restituzioni si basano sulle disposizioni degli articoli 60 e seguenti.

Cpv. 3: Gli adeguamenti della convenzione durante la fase di attuazione devono essere conformi al progetto globale. Al contrario, in base alla convenzione, lo spostamento di contributi tra sottoprogetti collettivi o individuali già esistenti non necessita di adeguamenti della

convenzione, ma di una conferma scritta dell'UFAG. Questa norma non si applica per i costi suppletivi di cui all'articolo 58 capoverso 3 OMSt.

Per la sostituzione di un sottoprogetto contenente provvedimenti comparabili, ma attuato da un nuovo promotore è necessaria una conferma scritta dell'UFAG. Devono essere presentate una rinuncia scritta da parte del precedente promotore del sottoprogetto nonché la conferma e l'approvazione del promotore del progetto globale. In questi casi non è necessaria una nuova pubblicazione.

Se vengono introdotti nuovi sottoprogetti è necessario apportare un'aggiunta alla convenzione. Possono essere autorizzati nuovi sottoprogetti anche se ciò comporta un incremento del contributo federale massimo a condizione che apportino un valore aggiunto al progetto globale, si inseriscano nel concetto globale e che l'ente promotore del nuovo sottoprogetto sia coinvolto nell'ente promotore del progetto globale esistente. I presupposti di cui all'articolo 48 per il progetto globale devono continuare a essere adempiuti.

Sezione 2: Inizio dei lavori, acquisti ed esecuzione

Art. 57 Inizio dei lavori e acquisti

¹ È possibile iniziare i **provvedimenti pianificatori e i lavori nonché** effettuare acquisti soltanto se l'aiuto finanziario di cui all'articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell'articolo 56. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato.

² L'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione o della conclusione della convenzione recherebbe grave pregiudizio. Ciò non tange la decisione sulla concessione del contributo o sull'approvazione del credito di investimento.

³ Per i provvedimenti sostenuti mediante contributi, l'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato soltanto previa approvazione dell'UFAG. **L'autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto. L'autorità cantonale competente può autorizzare senza l'approvazione dell'UFAG l'acquisto anticipato di beni generici, macchine, veicoli e fondi agricoli fino a 500 000 franchi.**

⁴ **I costi per provvedimenti non edilizi necessari già durante l'elaborazione dei documenti per la presentazione del progetto possono essere computati nel progetto in un secondo tempo. Per provvedimenti di più ampia portata deve essere richiesto un inizio anticipato dei lavori.**

⁵ In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun aiuto finanziario.

Cpv. 3: Ogni inizio anticipato dei lavori o acquisto anticipato deve essere preventivamente autorizzato per iscritto, altrimenti non vengono concessi aiuti finanziari della Confederazione. Anziché rilasciare un'autorizzazione per ogni singolo acquisto anticipato i Cantoni possono emanare disposizioni specifiche per le eccezioni citate che consentono l'acquisto senza autorizzazione individuale. In ogni caso il Cantone deve inoltrare all'UFAG la richiesta di aiuto finanziario al più tardi quattro mesi dopo l'inizio anticipato dei lavori o l'acquisto anticipato.

Cpv. 4: Se, nel quadro dei PSR, già nella tappa degli studi di base vengono realizzati provvedimenti non edilizi di minore portata, i rispettivi costi vengono conteggiati nell'attuazione. Per «provvedimenti non edilizi» si intendono, tra le altre cose, l'elaborazione di prime misure di marketing. Se un progetto viene interrotto dopo la tappa dello studio di base, gli enti promotori del progetto si assumono il rischio finanziario e quindi anche i costi per l'attuazione di eventuali provvedimenti non edilizi anticipati in tale tappa.

Art. 58 Esecuzione del progetto

¹ L'esecuzione del progetto deve corrispondere ai documenti presentati nella procedura di approvazione.

² Le modifiche progettuali sostanziali necessitano dell'approvazione preliminare dell'UFAG. Sono sostanziali le modifiche concernenti:

- a. aspetti e documenti che erano stati determinanti per la decisione sugli aiuti finanziari;
- b. progetti che interessano inventari della Confederazione d'importanza nazionale; o
- c. progetti sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

³ I costi suppletivi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell'approvazione dell'UFAG se per essi è richiesto un contributo.

⁴ Il progetto deve essere eseguito entro i termini fissati dall'UFAG. I ritardi devono essere annunciati e motivati.

Cpv. 2: Senza l'approvazione della Confederazione le modifiche o i sottoprogetti non ricevono alcun sostegno o non hanno più diritto ai contributi.

Cpv. 3: I valori limite si applicano a tutti i costi suppletivi di un progetto, compreso il rincaro e i costi suppletivi dovuti a cause non influenzabili. Sono inclusi anche gli arrotondamenti e i contributi per gli imprevisti già presi in considerazione nel preventivo o nella stima dei costi. Per quanto concerne le modifiche al progetto, vale il principio che le modifiche sostanziali o che comportano costi suppletivi devono sempre essere autorizzate per iscritto dall'UFAG prima di procedere (art. 27 LSu modifiche al progetto). Per i progetti eseguiti a tappe le presenti disposizioni si applicano alle singole tappe.

I costi suppletivi dovuti a circostanze impreviste devono essere segnalati il più presto possibile.

Art. 59 Versamento dei contributi

¹ Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il **sistema d'informazione secondo l'articolo 17 OSIAgr**.

² È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato.

³ Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone.

Ogni pagamento della Confederazione presuppone la rispettiva prestazione cantonale giusta l'articolo 8.

Cpv. 2: In caso di assegnazione a tranche, con la prima tranche viene approvato l'importo complessivo. I pagamenti parziali possono essere erogati al massimo fino a concorrenza del contributo già approvato e possono ammontare al massimo all'80 per cento del contributo totale approvato. Si deve prestare attenzione affinché, anche in caso di modifica del progetto, non si debbano restituire i contributi con il pagamento finale. La decisione di principio per i progetti a tappe, invece, prospetta soltanto il contributo; il progetto è approvato solo in linea di principio. Di conseguenza, i pagamenti parziali possono essere erogati solo sulla base delle assegnazioni delle singole tappe.

Cpv. 3: Durante il controllo del pagamento finale vengono verificati a campione giustificativi (fatture, ricevute di pagamento, ecc.) scelti a caso (tranne che per il sovvenzionamento con importi forfettari). I giustificativi devono essere conservati dal Cantone per ogni progetto fino al pagamento finale da parte della Confederazione. Il Cantone è tenuto a controllare sistematicamente ogni pagamento finale sulla base dei giustificativi e a renderli disponibili entro un periodo di tempo utile. Sono accettati i giustificativi elettronici. I bilanci e i conti economici o i libri giornali non sono sufficienti a tale scopo.

Provvedimenti del genio rurale: la richiesta deve essere corredata di un confronto tra preventivo e costi effettivi di costruzione (in base alle voci principali), nonché dei piani dell'opera eseguita, di una copia del verbale di collaudo dell'opera e di un rapporto finale

contenente, tra l'altro, una documentazione dell'opera realizzata. Inoltre, il rapporto finale deve dimostrare che le condizioni e gli oneri indicati nella decisione di contribuzione sono stati soddisfatti. Si devono registrare e pubblicare almeno i geodati delle opere eseguite, tuttavia possibilmente tutte le infrastrutture già esistenti nel comprensorio secondo il MGDM IA.

Sezione 3: Garanzia dei provvedimenti

Art. 60 Obbligo di manutenzione e di gestione

Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato.

Per principio vige illimitatamente l'obbligo di manutenzione e di gestione. Tuttavia è opportuno che l'obbligo di manutenzione termini al più tardi allo scadere dell'utilizzazione conforme dell'impianto. Per motivi di praticità, per la restituzione (durata, calcolo pro rata temporis) si applicano le stesse disposizioni come nel caso delle modifiche di destinazione. Il termine per il rimborso è 3 mesi.

Art. 61 Inizio del divieto di modificare la destinazione e di frazionare ai sensi dell'articolo 102 LAgr

¹ Il divieto di modificare la destinazione vige a partire dall'assegnazione di un contributo federale.

² Il divieto di frazionare vige a partire dall'acquisto della proprietà dei nuovi fondi.

Art. 62 Menzione nel registro fondiario nel caso di contributi

¹ Per progetti per i quali sono versati contributi il Cantone menziona nel registro fondiario l'obbligo di manutenzione e di gestione nonché il divieto di modificare la destinazione e di frazionare in relazione ai fondi interessati.

² Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se:

- a. manca un registro fondiario;*
- b. la menzione comporterebbe un onere sproporzionato;*
- c. si attuano provvedimenti del genio rurale non vincolati alle superfici, segnatamente approvvigionamento idrico ed elettrico;*
- d. si attuano provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali;*
- e. si attuano ripristini periodici;*
- e^{bis}. si attuano ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali.*
- f. si attuano iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione;*
- g. si acquistano installazioni, macchine o veicoli.*

³ Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d ed e^{bis}, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l'obbligo di gestione e di manutenzione, l'obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.

⁴ La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione di cui al capoverso 3 devono essere presentate all'UFAG al più tardi con la domanda di pagamento finale o, per progetti eseguiti a tappe, con la prima domanda di pagamento finale di una tappa.

⁵ Il Cantone notifica all'ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto di modificare la destinazione e l'obbligo di restituzione. L'ufficio del registro fondiario integra tale data nella menzione.

⁶ L'ufficio del registro fondiario radia d'ufficio, al loro spirare, la menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell'obbligo di restituzione.

⁷ Su richiesta della persona gravata e con il consenso del Cantone, la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica della destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.

Cpv. 1: Per progetti edilizi nel quadro di PSR la menzione nel registro fondiario è effettuata per provvedimento dopo il completamento dell'opera.

Cpv. 6: La radiazione non va approvata dall'UFAG.

Sezione 4: Richiesta di restituzione dei contributi e revoca dei crediti di investimento

Art. 63 Condizioni per la richiesta di restituzione dei contributi

Nel caso di modifica della destinazione o di frazionamento, il Cantone richiede la restituzione di tutti i contributi se non ha rilasciato una corrispettiva autorizzazione eccezionale.

Art. 64 Procedura per la richiesta di restituzione dei contributi e responsabilità

¹ Il Cantone dispone la restituzione dei contributi nei confronti dei beneficiari degli aiuti finanziari. Nel caso di provvedimenti collettivi, i beneficiari sono responsabili fino a concorrenza della loro partecipazione.

² Se gli originari beneficiari degli aiuti finanziari non esistono più o non sono più proprietari, il Cantone dispone la restituzione nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo che hanno preso il loro posto.

³ Il Cantone può rinunciare a richiedere la restituzione di importi inferiori a 1000 franchi e dei contributi per ripristini periodici.

Se, nonostante diffida, il beneficiario degli aiuti finanziari adempie insufficientemente il suo compito, il Cantone esige la restituzione totale o parziale dei contributi, incluso un interesse annuo del 5 per cento a decorrere dal giorno in cui si è verificata l'inadempienza parziale del compito. Il termine per il rimborso è 3 mesi.

In caso di totale cessazione dell'attività, a determinate condizioni i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso possono essere trasformati in mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale (art. 79 cpv. 1^{bis} LAgr).

Casi di rigore: Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte a esigere la restituzione (art. 28 cpv. 3 LSu). Vi è un caso di rigore se la richiesta di restituzione appare sproporzionata considerata la situazione personale e finanziaria del beneficiario dell'aiuto finanziario.

Termini di prescrizione: Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in 3 anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in 10 anni dalla sua nascita (art. 32 cpv. 2 LSu), se il beneficiario ha comunicato senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione (art. 29 cpv. 3 LSu).

Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di 10 anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata di utilizzazione, ma al più presto 10 anni dopo la nascita del diritto (art. 32 cpv. 3 LSu).

La prescrizione non viene interrotta durante un procedimento giudiziario pendente. Se per molto tempo non vi è alcuno scambio di corrispondenza, al tribunale deve essere comunicato per iscritto che la restituzione sarà mantenuta, il che comporta un'interruzione della prescrizione.

Art. 65 Conteggio dei contributi di cui è stata richiesta la restituzione

Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi di cui è stata richiesta la restituzione nell'anno precedente. Il conteggio include:

- a. il numero del caso di sostegno secondo il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 OSIAgr;
- b. l'importo del contributo di cui è stata richiesta la restituzione;
- c. una copia delle decisioni concernenti la richiesta di restituzione.

Art. 66 Eccezioni al divieto di modificare la destinazione

Possono essere autorizzate eccezioni al divieto di modificare la destinazione per i motivi seguenti:

- a. azionamento passato in giudicato di fondi in zone edificabili, zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene o in altre zone protette e di utilizzazione non agricole;
- b. autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 giugno 1979²⁷ sulla pianificazione del territorio (LPT);
- c. riconversioni della produzione, purché il pagamento finale risalga a oltre dieci anni;
- d. assenza del fabbisogno agricolo o costi sproporzionati come motivo della rinuncia al ripristino di edifici e impianti agricoli o di superfici agricole utili distrutti da incendi o dalla furia degli elementi;
- e. fabbisogno in edifici e impianti nell'interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune, nonché per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.

In linea di principio non vi sono altre eccezioni al divieto di modificare la destinazione.

Art. 67 Richiesta di restituzione dei contributi nel caso di una modifica della destinazione

1 Se autorizza una modifica della destinazione, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla richiesta di restituzione del contributo pagato.

2 Può richiedere la restituzione del contributo soltanto fino alla scadenza della durata di utilizzazione conforme di cui al capoverso 5, tuttavia al massimo fino a 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

3 Una richiesta di restituzione è esclusa se il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 66 lettera c, d o e.

4 Sono determinanti per l'importo di cui è richiesta la restituzione:

- a. la superficie di cui è stata modificata la destinazione;
- b. l'entità dell'utilizzazione non agricola; e
- c. il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme.

5 La durata di utilizzazione conforme è di:

- a. per i provvedimenti del genio rurale 40 anni
- b. per gli edifici e gli impianti a fune 20 anni
- c. per le installazioni e i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali 10 anni
- d. per le macchine e i veicoli 5 anni

Art. 68 Eccezioni al divieto di frazionare

Possono essere autorizzate eccezioni al divieto di frazionare per i motivi seguenti:

- a. azionamenti passati in giudicato in zone di protezione delle acque SI, zone di protezione contro le piene e in zone di protezione della natura nonché delimitazione dello spazio riservato alle acque;
- b. azionamenti passati in giudicato in zone edificabili o in altre zone nelle quali un'utilizzazione agricola non è più consentita;
- c. autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24a, 24c e 24d LPT²⁸, anche con il necessario terreno circostante gli edifici;
- d. delimitazione lungo i margini del bosco;
- e. permuta di porzioni di fondi di un'azienda agricola con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonea per la gestione dell'azienda;
- f. trasferimento di un edificio agricolo non più necessario, con il relativo terreno circostante, al proprietario di un'azienda agricola o di un fondo agricolo adiacente per un uso conforme alla zona, se in tal modo è possibile evitare la realizzazione di un edificio;
- g. costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore dell'affittuario dell'azienda agricola;
- h. costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore di un edificio o di un impianto agricolo gestito congiuntamente;
- i. correzione o rettifica dei confini all'atto della realizzazione di un'opera;
- j. accorpamento di tutte le porzioni della particella frazionata con particelle adiacenti o miglioramento del raggruppamento tramite la frammentazione;
- k. fabbisogno in edifici e impianti nell'interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune.

In linea di principio non vi sono altre eccezioni al divieto di frazionamento. Le fattispecie elencate all'articolo 68 definiscono la discrezionalità delle autorità esecutive cantonali.

Let. c: Ai fini del calcolo delle superfici frazionate sono determinanti le distanze limite minime dagli edifici. Inoltre la superficie frazionata non deve essere più di 1000 m².

Let. j: Una particella può essere frazionata, se tutte le porzioni risultanti dal frazionamento possono esser accorpate con particelle adiacenti, preservando così l'utilizzazione agricola. Il frazionamento di edifici non rientra nel campo d'applicazione di questo articolo. Frazionando edifici non più utilizzati a scopo agricolo non si ottiene un miglior raggruppamento. Vi è un miglioramento del raggruppamento se la situazione generale (terreni in proprietà e in affitto) dell'agricoltore interessato migliora rispetto a quella attuale.

Art. 69 Richiesta di restituzione dei contributi nel caso di un frazionamento

¹ Le autorità cantonali notificano all'UFAG immediatamente e gratuitamente l'autorizzazione dell'eccezione al divieto di frazionare. Possono notificare periodicamente i casi d'importanza esigua all'UFAG sotto forma di elenco.

² Se autorizza un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla richiesta di restituzione del contributo pagato.

³ Può richiedere la restituzione del contributo al massimo fino a 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

⁴ Una richiesta di restituzione è esclusa se il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 lettere d–k.

⁵ Sono determinanti per l'importo di cui è richiesta la restituzione la superficie frazionata e il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di 40 anni.

⁶ L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione secondo la legge del 4 ottobre 1991²⁹ sul diritto fondiario rurale (LDFR) può autorizzare eccezioni al divieto di frazionare ai sensi dell'articolo 60 LDFR soltanto se esiste una decisione passata in giudicato ai sensi della presente ordinanza.

Cpv. 1: Visto l'elevato numero di decisioni di frazionamento e considerato l'onere amministrativo correlato, sono stati definiti casi d'importanza esigua per i quali non è necessario notificare le decisioni, ma basta semplicemente inviare all'UFAG un elenco con determinate informazioni.

Cpv. 2: Il termine del rimborso è 3 mesi.

Cpv. 6: Ai sensi dell'articolo 102 capoverso 3 LAgr, il Cantone può autorizzare deroghe per gravi motivi. Le eccezioni al divieto di frazionamento giusta l'OMSt sono più severe di quelle giusta l'articolo 58 e segg. LDFR poiché si applicano a fondi che sono stati raggruppati con fondi pubblici.

Il presente capoverso prevede la possibilità di rilasciare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 60 LDFR soltanto se esiste una deroga passata in giudicato ai sensi dell'articolo 102 capoverso 3 LAgr. Di conseguenza non è possibile accorpate e notificare contemporaneamente in un'unica decisione un'autorizzazione eccezionale ai sensi della LDFR e una deroga ai sensi della LAgr (non sarebbe chiaro quando inizia a decorrere il periodo di ricorso per l'autorizzazione eccezionale ai sensi della LDFR). La decisione di autorizzazione eccezionale ai sensi della LDFR può quindi essere notificata solo quando la deroga ai sensi della LAgr è passata in giudicato.

Art. 70 Richiesta di restituzione dei contributi e revoca dei crediti di investimento per motivi diversi dalla modifica della destinazione e dal frazionamento

¹ Il Cantone richiede la restituzione del contributo o revoca il credito di investimento per i motivi seguenti:

- a. riduzione della base foraggera di oltre il 20 per cento, se ciò comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell'articolo 34 non sono più adempiute;
- b. sottoutilizzo della capacità sostenuta finanziariamente di un edificio o di un impianto nella misura di oltre il 20 per cento;
- c. nel caso di approvvigionamento idrico ed elettrico: cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici allacciati o di terreni coltivati o allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era previsto nel progetto determinante ai fini della decisione di contribuzione;
- d. utilizzazione di terreno coltivato per lo sfruttamento di risorse del suolo o come discarica, se la fase di smantellamento, compresa la ricoltivazione, dura più di 5 anni;
- e. alienazione con utile;
- f. inadempimento di condizioni e oneri;
- g. mancata rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e di manutenzione constatata dal Cantone entro il termine concesso;
- h. mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza;
- i. concessione di un aiuto finanziario sulla base di indicazioni fallaci;
- j. cessazione della gestione in proprio dopo la concessione del credito di investimento, tranne in caso di affitto a un discendente;
- k. rinuncia all'utilizzazione di edifici, installazioni, macchine e veicoli conforme alla domanda inoltrata;
- l. nel caso di PSR: fine anticipata della collaborazione stabilita nella convenzione.

² Invece di una revoca ai sensi del capoverso 1 lettera j, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, il Cantone può trasferire il credito di investimento alle stesse

condizioni al successore, purché questi adempia le condizioni di cui all'articolo 32, offra la garanzia richiesta, non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l'articolo 3 e non si tratti di un'alienazione con utile.

³ In caso di richiesta di restituzione dei contributi e di revoca dei crediti di investimento ai sensi del capoverso 1 lettera e, l'importo di cui è richiesta la restituzione o la revoca equivale all'utile da alienazione. Quest'ultimo si calcola in base alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione. È consentito dedurre compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. I valori d'imputazione sono stabiliti nell'allegato 8. L'UFAG può modificare i valori d'imputazione dell'allegato 8.

⁴ La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–e è calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 67 capoverso 5.

⁵ La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere f–l non può essere ridotta.

⁶ Nei casi di rigore, per i crediti di investimento può essere richiesto, invece della revoca, il pagamento di interessi del 3 per cento del credito.

Termini di prescrizione: Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in 3 anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in 10 anni dalla sua nascita (art. 32 cpv. 2 LSu), se il beneficiario ha comunicato senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione (art. 29 cpv. 3 LSu).

Se il beneficiario ha ommesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di 10 anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata di utilizzazione, ma al più presto 10 anni dopo la nascita del diritto (art. 32 cpv. 3 LSu).

La prescrizione non viene interrotta durante un procedimento giudiziario pendente. Se per un periodo prolungato non vi è alcuno scambio di corrispondenza, occorre comunicare al tribunale che la restituzione sarà mantenuta, il che comporta un'interruzione della prescrizione.

Cpv. 1: La lista dei motivi è esaustiva.

Cpv. 1 lett. I: Un PSR può essere riconosciuto come tale se il carattere collettivo e la collaborazione richiesta all'interno di un progetto sono riconoscibili e disciplinati per una certa durata. Ciò è specificato nella convenzione. Se questa collaborazione cessa di esistere e mancano requisiti importanti per il sostegno concesso, il Cantone deve esigere la restituzione dei contributi.

Cpv. 6: Vi è un caso di rigore se a causa della revoca di un mutuo il beneficiario degli aiuti finanziari è confrontato con difficoltà finanziarie. Queste non devono essere all'origine del fallimento del beneficiario degli aiuti finanziari.

Capitolo 8: Gestione dei crediti di investimento

Art. 71 Gestione del fondo di rotazione

¹ Il Cantone presenta all'UFAG la richiesta di fondi federali in funzione del fabbisogno tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 OSIAgr.

² L'UFAG esamina la richiesta di ciascun Cantone e gli versa i fondi federali rimborsabili nell'ambito dei crediti autorizzati.

³ Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 OSIAgr, i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente corredati di tutti i documenti pertinenti:

- a. il saldo totale dei fondi federali;
- b. gli interessi maturati;
- c. la liquidità;

d. la somma dei crediti di investimento concessi ma non ancora versati.

⁴ Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione ed entro fine aprile presenta il consuntivo annuale all'UFAG tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 OSIAgr.

⁵ Notifica all'UFAG entro il 15 luglio, tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 OSIAgr, i seguenti saldi al 30 giugno:

a. la liquidità;

b. la somma dei crediti di investimento concessi ma non ancora versati.

Cpv. 1 e 2: Prima di presentare all'UFAG una richiesta di fondi federali, il Cantone deve fare il possibile per ottimizzare la liquidità del fondo di rotazione (p.es. pagamento in base all'avanzamento dei lavori, rimborsi scaglionati nell'arco dell'anno, gestione degli arretrati, termini di rimborso ridotti, ecc.) e dimostrarlo nella richiesta. Se l'UFAG non può concedere fondi aggiuntivi o non può farlo in misura sufficiente e di conseguenza i fondi cantonali restano al di sotto del saldo minimo di cassa a lungo termine, il Cantone può ridurre le aliquote dei crediti di investimento. Così facendo si evita che vengano concessi crediti di investimento che potrebbero essere versati soltanto dopo un lungo periodo di attesa. Tale riduzione deve essere applicata in egual misura a tutti i provvedimenti e a tutte le regioni e richiede il consenso dell'UFAG.

Cpv. 3: Tutti i dati nonché i conteggi degli interessi e del capitale vanno registrati in eMapis entro il 10 gennaio. Il saldo del Fondo di rotazione Credito di investimento, compresi gli interessi dell'anno precedente, è considerato un debito del Cantone nei confronti della Confederazione e deve essere indicato come tale nel consuntivo.

Art. 72 Richiesta di restituzione e nuova ripartizione dei fondi federali

¹ Dopo aver sentito il Cantone, l'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi non utilizzati superiori al doppio del fondo cassa minimo sull'arco di un anno e:

a. assegnarli a un altro Cantone; oppure

b. in caso di bisogno comprovato, trasferirli all'aiuto per la conduzione aziendale, purché venga fornita la corrispettiva prestazione cantonale.

² Il fondo cassa minimo ammonta ad almeno 2 milioni di franchi o al 2 per cento del fondo di rotazione.

³ Se i fondi federali sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.

Capitolo 9: Vigilanza

Art. 73 Alta vigilanza della Confederazione

¹ L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Effettua controlli a campione sulla realizzazione del provvedimento e sull'utilizzazione dei fondi federali versati. Può effettuare controlli in loco.

² Se nell'ambito della sua alta vigilanza l'UFAG constata modifiche della destinazione non autorizzate, incurie di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giuridiche, aiuti finanziari indebitamente concessi oppure altri motivi di restituzione o di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l'importo indebitamente concesso.

Art. 74 Vigilanza dei Cantoni

¹ I Cantoni informano l'UFAG, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo sul divieto di modificare la destinazione e di frazionare nonché la sorveglianza in materia di manutenzione e di gestione.

² Su richiesta dell'UFAG, gli presentano un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati nonché eventuali disposizioni e provvedimenti.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 75 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁰ sui miglioramenti strutturali è abrogata.

Art. 76 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 9.

Art. 76a Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2024

¹ Per i progetti per i quali è stato emesso un preavviso ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 lettera b prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024, durante la durata di validità del preavviso si applicano l'allegato 5 numero 5 e l'allegato 7 in virtù del diritto anteriore.

² L'allegato 6 numero 3.2.1 non è applicabile ai robot per i campi acquistati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.

³ L'allegato 6 numero 3.4.1 non è applicabile ai trattori acquistati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.

Art. 77 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

³⁰ RU 1998 3092; 2000 382; 2003 5369; 2006 4839; 2007 6187; 2008 3651; 2011 2385; 2013 3909; 2015 1755, 4529; 2017 6097; 2020 5495.

Messa a rischio della densità d'insediamento

La densità d'insediamento in un'area della regione di montagna e di quella collinare è a rischio se a lungo termine non è più assicurato il mantenimento di un tessuto sociale o di una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice seguente:

Matrice per la valutazione del rischio d'insediamento

Criteriono	Unità	Difficoltà contenuta	Difficoltà moderata	Difficoltà elevata	Peso	Punti
Capacità finanziaria del Comune	Quota pro capite dell'imposta federale diretta in % della ØCH	> 70	60–70	< 60	1	
		1	2	3		
Calo demografico nel Comune	Percentuale degli ultimi 10 anni	< 2	2–5	> 5	2	
		1	2	3		
Dimensioni della località in cui l'azienda viene classificata	Numero di abitanti	> 1000	500–1000	< 500	1	
		1	2	3		
Accessibilità con mezzi di trasporto pubblici	Frequenza dei collegamenti giornalieri	>12	6–12	< 6	1	
		1	2	3		
Accessibilità con mezzi di trasporto privati	Qualità delle strade (su tutto l'arco dell'anno): accesso per auto e mezzi pesanti	nessun problema	possibile	limitato	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per la scuola primaria	km	< 3	3–6	> 6	1	
		1	2	3		
Distanza di percorso per i negozi di prima necessità	km	< 5	5–10	> 10	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per il centro più vicino	km	< 15	15–20	> 20	1	
		1	2	3		
Peculiarità della regione:					2	
		1	2	3		
Punteggio totale (punteggio max. = 39)						
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario di un'azienda in virtù dell'articolo 89 capoverso 2 LAgr						26

Informazioni concernenti i criteri «capacità finanziaria del Comune» (quota pro capite dell'imposta federale diretta) ed «evoluzione della popolazione» sono reperibili rispettivamente su www.estv.admin.ch e www.bfs.admin.ch. Gli organi esecutivi cantonali possono reperire queste informazioni direttamente anche in eMapis > Amministrazione > Modelli e informazioni. Per la valutazione del criterio della distanza di percorso per il centro più vicino sono determinanti i centri medi e grandi della tipologia dei Comuni ARE (www.map.geo.admin.ch > Tipologia dei Comuni ARE) e i capoluoghi cantonali. Onde tenere in considerazione le peculiarità specifiche di una regione, i Cantoni possono stabilire un criterio che definisca il grado di rischio dell'insediamento.

Valori indicativi per la sopportabilità di provvedimenti del genio rurale

I provvedimenti del genio rurale sono considerati difficilmente sopportabili se i costi residui dell'agricoltura superano i seguenti valori indicativi:

Onere relativo ai costi residui dell'agricoltura

<i>Costi residui in franchi per unità</i>	<i>Unità</i>	<i>Campo d'applicazione, unità di misura</i>
6 600	ha	<i>provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio; provvedimenti collettivi e individuali per aziende campicole: superficie agricola utile degli agricoltori interessati.</i>
4 500	UBG	<i>provvedimenti collettivi e individuali per aziende detentrici di animali: effettivo medio di bestiame degli agricoltori interessati.</i>
2 400	<i>carico normale (CN)</i>	<i>bonifiche fondiari nella regione d'estivazione: carico medio delle aziende interessate.</i>
33 000	<i>allacciamento</i>	<i>approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di montagna: numero di allacciamenti su cui si basa il dimensionamento.</i>

Costi computabili per il ripristino periodico di strade agricole

1. Onere del provvedimento

Criteri	Punti		
	0	1	2
a. Declività del terreno (pendenza media)	< 20 %	20–40 %	> 40 %
b. Sottosuolo	buono	umido	bagnato/ instabile
c. Materiale da costruzione, distanza	< 10 km	≥ 10 km	–
d. Ripristino / integrazione dell'evacuazione delle acque	no	sì	–
e. Ripristino di manufatti (ponti, muri, scarpate)	no	sì	–

La somma dei punti ottenuti per i criteri di cui alle lettere a–e equivale all'onere del provvedimento.

2. Graduazione dei costi computabili secondo l'onere

Onere	Punti totali	Costi computabili in franchi per km	
		Strada in ghiaia	Strada pavimentata
Normale	0–1	25 000	40 000
Onere supplementare moderato	2–4	40 000	50 000
Onere supplementare elevato	5–7	50 000	60 000

Contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale

1. Graduatoria dei contributi supplementari per prestazioni supplementari

Let.	+ 1 %	+ 2 %	+ 3 %	Esempi
a. Valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua	Rivitalizzazioni isolate	Rivitalizzazioni locali o ripristini isolati dello scorrimento a cielo aperto	Rivitalizzazioni estese o ripristini locali dello scorrimento a cielo aperto	Rivitalizzazioni: valorizzazione ecologica di ruscelli rettificati
b. Protezione del suolo o garanzia della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture	Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio	Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio	Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio	Adeguamento di provvedimenti di gestione, siepi, strisce inerbite, realizzazione del progetto generale di evacuazione delle acque PGEA, ecc. oppure: provvedimenti per la garanzia della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture SAC (p. es. rinnovo di drenaggi su SAC, ripristino di SAC, miglioramento della fertilità del suolo)
c. Provvedimenti ecologici particolari	Elementi ecologici locali fissi*	Elementi ecologici estesi fissi*	Elementi ecologici estesi fissi* con interconnessione	Impianto/protezione di biotopi, habitat, alberi da frutto ad alto fusto, alberi nei campi o muri a secco, realizzazione di margini boschivi stratificati al di fuori della superficie agricola utile, ecc.
d. Paesaggi rurali o edifici d'importanza storico-culturale	Salvaguardia e valorizzazione isolata di elementi paesaggistici caratteristici	Piccoli ripristini di edifici tradizionali o valorizzazione locale di elementi paesaggistici caratteristici	Grandi ripristini di edifici tradizionali o valorizzazione estesa di elementi paesaggistici caratteristici	Edifici caratteristici per il paesaggio e meritevoli di essere salvaguardati, vie storiche, paesaggi terrazzati, paesaggi con siepi, selve castanili, foresta-pascolo, siti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, ecc.
e. Produzione di energie rinnovabili	Copertura > 50 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 75 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 100 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettriche, pale eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna, ecc.
o Impiego di tecnologie rispettose delle risorse	Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio	Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio	Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio	Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p.es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno

*fisso = garantito a lungo termine, p.es. mediante menzione nel registro fondiario o delimitazione nel piano d'utilizzazione

isolato: provvedimento individuale

locale: provvedimenti in una parte del comprensorio

esteso: provvedimenti distribuiti sull'intero comprensorio

2. **Graduazione dei contributi supplementari per i ripristini e la messa in sicurezza**

Critério per l'aumento è l'implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale.

Volume	Contributo supplementare
Ripristini e messa in sicurezza isolati	+ 2 %
Ripristini e messa in sicurezza locali	+ 4 %
Ripristini e messa in sicurezza estesi	+ 6 %

3. **Graduazione dei contributi supplementari per condizioni particolarmente difficili**

Numero di criteri adempiuti	Contributo supplementare
1 criterio	+ 1 %
2 criteri	+ 2 %
3 criteri	+ 3 %
Almeno 4 criteri	+ 4 %

Criteri:

- a. costruzione di strade: mancanza di materiale da costruzione idoneo (ghiaia) in prossimità del progetto (distanza > 5 km dal limite del comprensorio);
- b. condizioni di trasporto difficili (limitazioni di peso, elitrasporti, ecc.);
- c. portanza del sottosuolo moderata (indice «California Bearing Ratio» [CBR] medio < 10 %) o sottosuolo umido (necessità di condotte di drenaggio) oppure evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata;
- d. gran parte del sottosuolo soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»);
- e. terreno declive (pendenza media > 20 %) o molto terrazzato;
- f. costi suppletivi dovuti al considerevole scavo di roccia;
- g. costi suppletivi dovuti a provvedimenti per la protezione del paesaggio o del patrimonio culturale;
- h. costi suppletivi per provvedimenti per la protezione della natura (protezione di biotopi);
- i. costi suppletivi per provvedimenti di sicurezza speciali (reti di protezione, ecc.).

Aliquote e disposizioni in relazione agli aiuti finanziari per provvedimenti edilizi

1. Aiuti finanziari per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone	
Contributi massimi per azienda	fr.	183 000	254 000	–	
Stalla per UBG	fr.	2 000	3 190	7 080	
Magazzini per foraggio e paglia per m3	fr.	18	24	106	
Impianto per il deposito di concimi aziendali per m3	fr.	26	35	130	
Rimessa per m2	fr.	29	41	224	
Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	-	

1.2 Disposizioni specifiche

1.2.1 Se la superficie agricola utile computabile è situata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti finanziari si applica l'aliquota della zona nella quale sono situati più di due terzi della superficie agricola utile oppure, se la superficie agricola utile non è situata per più di due terzi in una zona, il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate.

1.2.2 I costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono considerati per i contributi massimi per azienda. I costi suppletivi per difficoltà riscontrate soltanto durante i lavori di costruzione possono essere reclamati anche dopo l'inizio dei lavori.

1.2.3 Le rimesse e i magazzini per foraggio e paglia sono sostenuti anche nelle aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.

1.2.4 Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

1.2.5 Per le comunità aziendali i contributi massimi si applicano a ciascuna azienda interessata.

N. 1.2.2: Se emergono condizioni particolarmente difficili soltanto in corso d'opera va immediatamente informato il Cantone. Successivamente vanno presi provvedimenti idonei; di norma si tratta di interrompere i lavori, prendere in esame alternative, chiarire le possibilità di finanziamento e coinvolgere l'UFAG. Va rispettato l'articolo 57. Ciò significa che il provvedimento che causa costi suppletivi può essere attuato solo dopo che la decisione di contribuzione è passata in giudicato.

2. Aiuti finanziari per edifici alpestri

2.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento
Parte abitativa	fr.	30 360	79 000
Parte abitativa; a partire da 50 UBG animali munti	fr.	45 600	115 000
Locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio per UBG animali munti	fr.	920	2 500
Stalla, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	fr.	920	2 900
Porcile, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso	fr.	280	650
Stand di mungitura per UBG animali munti	fr.	240	860
Area di mungitura per UBG animali munti	fr.	110	290
Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	50	-

2.2 Disposizioni specifiche

2.2.1 Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono essere trasformati almeno 800 kg di latte per UBG animali munti.

2.2.2 Per UBG animali munti è sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

2.2.3 Se non vengono concessi contributi per edifici alpestri, viene versato il doppio dell'aliquota dei crediti di investimento.

2.2.4 I costi suppletivi per difficoltà riscontrate soltanto durante i lavori di costruzione possono essere reclamati anche dopo l'inizio dei lavori.

In linea di principio per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio nella regione d'estivazione si applicano le disposizioni del presente numero.

Con queste aliquote possono essere promossi anche provvedimenti dell'azienda d'estivazione che non riguardano l'ordinaria fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio d'alpe come, ad esempio, un locale per la commercializzazione e la stagionatura del formaggio ai sensi del numero 5 (trasformazione, stoccaggio o commercializzazione).

Per ragioni legate a un utilizzo sostenibile dei pascoli, in casi motivati le stalle sui pascoli sulla SAU utilizzate soltanto durante il periodo di vegetazione possono essere sostenute con queste aliquote. In questo caso si tratta di un aiuto finanziario per i provvedimenti individuali a favore di edifici di economia rurale (art. 29 cpv. 2 lett. b). L'investimento deve essere opportuno per l'azienda in termini di struttura e redditività. La stalla sul pascolo può essere ubicata a una distanza di percorso di oltre 15 km dal centro aziendale.

Gli edifici e gli impianti per la valorizzazione del siero possono essere sostenuti con un'aliquota ridotta dei locali e delle installazioni per la fabbricazione di formaggio.

Il provvedimento stand di mungitura comprende l'investimento nella tecnica di mungitura sugli alpi senza stabulazione o con stabulazione libera.

Il provvedimento area di mungitura comprende i provvedimenti edilizi per installare uno stand di mungitura mobile o fisso (tra cui area di attesa, pavimentazione stand di mungitura ed ev. locale di mungitura).

N. 2.2.4: Cfr. le istruzioni relative al n. 1.2.2.

3. *Aliquote per crediti di investimento per edifici di economia rurale particolarmente rispettosi degli animali per suini e pollame*

<i>Provvedimento</i>	<i>Credito di investimento in fr.</i>
<i>Suini riproduttori, incl. discendenti e verri per UBG</i>	<i>6 600</i>
<i>Suini da ingrasso e suinetti svezzati per UBG</i>	<i>3 200</i>
<i>Galline ovaiole per UBG</i>	<i>4 800</i>
<i>Pollame da allevamento e da ingrasso, nonché tacchini per UBG</i>	<i>5 700</i>

Sono sostenute solo stalle SSRA.

4. *Crediti di investimento per edifici abitativi*

4.1 *Aliquote e disposizioni specifiche*

4.1.1 *Il credito di investimento per l'abitazione del capoazienda ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo a 200 000 franchi.*

4.1.2 *Il sostegno finanziario è limitato a un'abitazione del capoazienda per azienda. Nel caso delle comunità aziendali il sostegno finanziario è limitato a un'abitazione del capoazienda per azienda interessata.*

Se l'azienda dispone ancora di un saldo per gli edifici abitativi, il credito di investimento complessivo per gli edifici abitativi non può superare l'importo forfettario massimo di cui al numero 4.1.1. Ciò si applica anche a un eventuale saldo per l'alloggio dei genitori (promozione sino a fine 2024).

Se in un'azienda esistono più edifici abitativi, l'abitazione del capoazienda è definita secondo la Guida per la stima del valore di reddito agricolo.

L'abitazione del capoazienda può essere sostenuta anche nella zona edificabile e non è obbligatoriamente soggetta alla LDFR.

5. Aiuti finanziari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione

5.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura e collinare	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Provvedimenti individuali e collettivi	%	10	23	26	Tutte le zone 50

5.2 Disposizioni specifiche

5.2.1 Vengono sostenuti solo edifici e impianti dai costi contenuti riguardanti prodotti che servono per l'alimentazione o per altri scopi umani.

5.2.2 Nel quadro di un PSR si può derogare alla disposizione specifica di cui al numero 5.2.1 se ciò è nell'interesse del progetto globale.

N. 5.1: Va tenuto presente che l'aliquota di contributo per la zona collinare è identica a quella applicata per la zona di pianura. Se i prodotti agricoli trasformati provengono da diverse zone (ordinanza sulle zone agricole; RS 912.1), questi vanno classificati in base alla loro origine. Le aliquote di contributo vanno ponderate conformemente a questa classificazione, stabilendo un'aliquota media. Se più dell'80 per cento dei prodotti proviene da zone con la stessa aliquota di contributo, è applicabile tale aliquota. Se meno del 20 per cento dei prodotti proviene dalla regione di montagna e d'estivazione, non vengono concessi contributi.

Per i mercati pubblici sorvegliati per il bestiame da macello è necessario delimitare i costi computabili rispetto ai provvedimenti ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM).

Costi computabili (art. 10):

In linea di principio sono computabili tutti i costi di costruzione, inclusi quelli per la demolizione, la sistemazione all'esterno dell'edificio e l'allacciamento, nonché le installazioni come ad esempio i robot per la cura delle forme di formaggio stoccate in cantina o i serbatoi per il vino.

Non sono computabili in particolare i costi per assicurazioni, interessi, costituzione di un pegno nonché gli elementi che sono stati sostenuti attraverso un esplicito programma di promozione della Confederazione (p.es. impianti fotovoltaici).

Le posizioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere b-e si applicano per analogia. Ai sensi dell'articolo 36 sono computabili anche i costi di inchiesta e consulenza che riguardano direttamente il progetto edilizio e la sua fattibilità.

In fase di assegnazione le riserve e gli imprevisti sono computabili fino a un totale del 10 per cento. Per il pagamento finale, sono computabili solo i costi effettivamente sostenuti e documentati.

N. 5.2.1: I prodotti agricoli fabbricati negli edifici e negli impianti devono essere utilizzati per il consumo umano o per altri scopi umani (p.es. cuoio, lana). Gli impianti per scopi animali, quindi, non possono essere sostenuti finanziariamente (p.es. essiccatoi per foraggi, mulini di foraggi).

6. Aliquote per crediti di investimento per altri provvedimenti edilizi

Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti:

- a. nella produzione di colture speciali, in aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e in aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili;
- b. nella produzione, nella trasformazione, nello stoccaggio e nella commercializzazione di prodotti di aziende dedite alla pesca professionale e di acquacoltura ;
- c. nell'attività in settori affini all'agricoltura;
- d. nella valorizzazione della biomassa;
- e. nella produzione di prodotti dell'acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi.

7. Aliquote per aiuti finanziari per studi di base

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Studio di base per provvedimenti collettivi	%	27	30	33	50

Aiuti finanziari per provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali

- 1. Credito di investimento per l'aiuto iniziale per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli (art. 40 cpv. 2 lett. a)**
 - 1.1 L'importo del credito di investimento per l'aiuto iniziale è graduato in base alle dimensioni dell'azienda. Per le aziende con 1 USM, l'importo forfettario ammonta a 125 000 franchi e aumenta di 25 000 franchi per ogni 0,5 USM supplementare.
 - 1.2 Nelle aree di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere b e c, anche le aziende con meno di 1 USM ricevono un credito di investimento per l'aiuto iniziale di 100 000 franchi.
 - 1.3 **I pescatori professionisti e i gestori di un'azienda di acquacoltura** ricevono un credito di investimento per l'aiuto iniziale di 110 000 franchi.

Aiuto iniziale

L'aiuto iniziale deve essere investito nell'azienda. La domanda debitamente compilata di aiuto iniziale va presentata al Cantone prima del compimento del 35° anno di età. L'approvazione dell'aiuto iniziale e la ripresa del ruolo di coltivatore diretto da parte del richiedente devono avvenire al più tardi entro 6 mesi dal compimento del 35° anno di età.

Nel caso di aziende gestite congiuntamente, richiedenti coniugati o richiedenti che vivono in unioni domestiche registrate, la persona avente diritto all'aiuto iniziale deve essere (co)gestore e adempiere le esigenze relative all'età e alla formazione.

Se si cessa la gestione in proprio dell'azienda (fallimento della ripresa dell'azienda), l'aiuto iniziale va revocato (art. 70 cpv. 1 lett. j). Se il rimborso straordinario è avvenuto entro 7 anni dal versamento dell'aiuto iniziale, se viene nuovamente ripresa un'azienda può essere concesso di nuovo un aiuto iniziale. In questo caso viene calcolato l'aiuto iniziale e dall'importo risultante viene dedotto l'importo dell'aiuto iniziale regolarmente rimborsato. Deve essere rispettato il limite di età ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2.

Calcolo dell'aiuto iniziale in caso di gestione congiunta.

- Società di persone e persone giuridiche che gestiscono un'azienda: l'importo dell'aiuto iniziale può essere ripartito tra i gestori che ne hanno diritto.
Se un'altra persona avente diritto all'aiuto iniziale è attiva nell'azienda come cogestore, in linea di principio è possibile concedere un ulteriore aiuto iniziale. Questo vale anche se un altro cogestore attualmente ha un aiuto iniziale in corso. In questo caso viene calcolato l'aiuto iniziale e dall'importo risultante viene dedotto il saldo dell'aiuto iniziale in corso.
- Comunità aziendali: il fabbisogno di USM della comunità viene determinato e ripartito tra le aziende proporzionalmente alla distribuzione del reddito del lavoro.

- 2. Aliquote per crediti di investimento per provvedimenti per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli (art. 40 cpv. 2 lett. b)**

Provvedimento

Credito di investimento in %

Acquisto di superfici agricole utili sul libero mercato

50

Se si acquistano intere aziende agricole i costi computabili vanno suddivisi tra i singoli provvedimenti (abitazione del capoazienda, edifici di economia rurale, terreni) e vanno sostenuti secondo i rispettivi criteri.

3. Aiuti finanziari per provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali (art. 40 cpv. 2 lett. c)

3.1 Riduzione delle emissioni di ammoniaca

3.1.1 Aliquote

Provvedimento	Contributo in fr.	Credito di investimento in fr.	Supplemento a tempo determinato	
			Contributo in fr.	Scadenza a fine
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	120	120	120	2024
Mangiatoie rialzate per UBG	70	70	70	2024
Impianti di depurazione dell'aria di scarico per UBG	500	500	500	2024
Impianti di acidificazione del liquame per UBG	500	500	500	2028
Copertura di depositi per liquame esistenti per m2	30	-	-	-

3.1.2 Disposizioni specifiche

Gli impianti di depurazione dell'aria di scarico e per l'acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- la stalla in questione è stata realizzata prima del 31 dicembre 2020;
- anche dopo la costruzione della stalla, le quantità di fosforo e azoto prodotte nell'azienda non superano il comprovato fabbisogno delle piante;
- dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.

La piattaforma digitale www.ammoniak.ch serve al «Trasferimento delle conoscenze sull'ammoniaca» e contiene informazioni fondamentali provenienti dalla pratica, dall'esecuzione e dalla ricerca.

Principali requisiti tecnico-edilizi³¹:

Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina (scheda tecnica di Agroscope n. 80³²)

- Pendenza della superficie di camminamento del 3 per cento rispetto alla canaletta di raccolta dell'urina
- Volume sufficiente della canaletta (diametro interno normalmente > 10 cm)
- Raschiatori per letame per la pulizia delle canalette

Questo provvedimento può essere applicato anche per le aree d'esercizio con pavimento perforato con pendenza trasversale, canaletta per la raccolta dell'urina e raschiatore per il letame e raschiatore per letame dotato di apposita pala integrata per la pulizia della canaletta.

Superfici di camminamento con pendenza trasversale in stalle esistenti

Nelle stalle esistenti l'installazione in un secondo tempo di una canaletta di raccolta dell'urina con un diametro interno sufficiente è molto costosa. Per questo motivo, in un edificio esistente, è possibile sostenere solo la costruzione di una superficie di camminamento con una pendenza trasversale del 3 per cento (p.es. installazione di tappeti di gomma con pendenza). Con questa soluzione, l'urina scorre verso il binario di scorrimento del raschiatore e viene spinta nel deposito del liquame. Le aliquote forfettarie sono ridotte del 50 per cento.

³¹ Sono consentite deroghe soltanto dopo aver consultato l'UFAG.

³² La scheda tecnica è consultabile sotto: www.agroscope.admin.ch > Pubblicazioni > codice: 43459.

Mangiatoie rialzate (scheda tecnica di Agroscope n. 81³³)

1. Area di foraggiamento rialzata
2. Pendenza dell'area di foraggiamento del 3 per cento rispetto alla superficie di camminamento
3. Profondità dell'area di foraggiamento in base alle dimensioni degli animali
4. Separazioni laterali almeno ogni due poste

Impianti di acidificazione del liquame³⁴

L'acidificazione del liquame nella stalla comporta una notevole riduzione delle emissioni di ammoniaca e di gas serra. A causa dell'utilizzo di acidi ad alta concentrazione (di solito acido solforico), questa tecnologia implica alcune sfide tecnico-edilizie e tecnico-produttive, pertanto la pianificazione è fondamentale.

Copertura di depositi per liquame esistenti

Per «depositi per liquame esistenti» s'intendono i depositi per liquame già realizzati prima dell'introduzione di questo provvedimento il 1° gennaio 2021.

Sono sostenute tutte le coperture ritenute idonee conformemente alla scheda tecnica a cura della COSAC e della CCA «Copertura dei depositi di liquame per ridurre le emissioni»³⁵.

N. 3.1.2: Le condizioni di cui alle lettere a-c non devono essere adempiute cumulativamente.

N. 3.1.2 lett. a: In linea di principio le stalle già realizzate possono essere ristrutturare. Se contemporaneamente viene anche ampliata l'azienda detentrica di animali e le condizioni di cui alle lettere b e c non sono adempiute, l'impianto può comunque essere sostenuto in maniera proporzionale.

N. 3.1.2 lett. c: La prova dell'efficacia della riduzione delle emissioni di ammoniaca degli impianti va fornita dal richiedente. Tuttavia, è necessario tener presente che anche un buon impianto ha una buona efficacia solo se è dimensionato e installato in base al progetto concreto (edificio). Nella valutazione dell'aspetto dell'efficacia dei singoli progetti vanno consultate le autorità cantonali preposte all'esecuzione della legislazione contro l'inquinamento atmosferico o un esperto indipendente. Si raccomanda di sostenere solo impianti con certificazione DLG³⁶ o VERA³⁷ oppure di verificare, dopo l'installazione, in che misura l'impianto consente di ridurre le emissioni di ammoniaca.

Il calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca deve essere effettuato come confronto prima-dopo, utilizzando www.agrammon.ch (modello per aziende individuali) per l'intera azienda. Il calcolo Agrammon va eseguito da un esperto indipendente. I fattori che hanno subito variazioni vanno motivati in un documento separato con parole chiave. La prova va prodotta come report PDF (tabella «Sintesi emissioni di ammoniaca»).

³³ La scheda tecnica è consultabile sotto: www.agroscope.admin.ch > Pubblicazioni > codice: 43460.

³⁴ Rapporto: Ansäuerung von Gülle, HAFL, T. Kupper, 2017; www.agrammon.ch > Downloads > Weitere Informationen.

³⁵ La scheda tecnica è consultabile sotto: <https://agridea.abacuscity.ch> > prodotto n. 1554.

³⁶ Deutsche Landwirtschaft-Gesellschaft (DLG)

³⁷ Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production (VERA)

3.2 Riduzione del carico di sostanze nocive

3.2.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione Contributo in	Contributo	Credito di investimento	Supplemento a tempo determinato	
				Contributo	Scadenza a fine
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori per m2	fr.	75	75	-	-
Copertura dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio per m2	fr.	25	25	-	-
Impianto per lo stoccaggio dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m3 di volume di stoccaggio	fr.	250	250	-	-
Impianto per l'evaporazione dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m2 di superficie di evaporazione	fr.	250	250	-	-
Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli per ha	fr.	7 000	7 000	7 000	2030
Impianto di varietà robuste di vite per ha	fr.	10 000	10 000	10 000	2030
Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB)	%	25	50	25	2026
Nuovi robot per i campi	%	10	—	—	—
Estirpazione delle viti declività inferiore al 30% per ha	fr.	2 000	—	3 000	2027
Estirpazione delle viti declività superiore al 30% per ha	fr.	6 000	—	3 000	2027

3.2.2 Disposizioni specifiche

- La superficie computabile per un'area di riempimento e un piazzale di lavaggio ammonta al massimo a 80 m².
- La superficie computabile per la copertura corrisponde al massimo alla superficie coperta dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio.
- Il contributo federale per lo stoccaggio e l'evaporazione dell'acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5 000 franchi per provvedimento.
- Se, anziché essere fatta evaporare, l'acqua di lavaggio viene filtrata, il contributo forfettario per l'impianto di filtraggio ammonta al massimo a 5 000 franchi.
- Le esigenze per la realizzazione tecnico-edilizia e per la gestione dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio vanno applicate secondo le indicazioni del servizio fitosanitario cantonale o del servizio cantonale della protezione delle acque.
- L'UFAG determina le varietà che danno diritto agli aiuti finanziari, le pubblica e ne tiene costantemente aggiornata la lista secondo le nuove conoscenze nel campo della ricerca.
- L'impianto di varietà di frutta a nocciolo e a granelli è sostenuto soltanto se si tratta di frutteti ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁸ sulla terminologia agricola.
- La superficie minima per l'impianto e l'estirpazione è di 25 are.
- Per la bonifica di edifici di economia rurale contaminati da PCB sono computabili i costi del campionamento delle sostanze nocive, dei lavori per gli interventi edilizi di bonifica e dello smaltimento.
- I provvedimenti riguardanti le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio sono promossi sino a fine 2028.
- Le varietà robuste sono promosse sino a fine 2034.

l. I robot per i campi sono promossi sino a fine 2030.

m. L'estirpazione delle viti è promossa sino a fine 2027.

n. L'estirpazione delle viti è sostenuta soltanto se nei 10 anni successivi non si effettuano nuovi impianti di viti.

Piazzali di lavaggio

La Raccomandazione intercantonale sulle piazze di riempimento e di lavaggio contiene i requisiti di un'area di riempimento o di un piazzale di lavaggio.

Il limite di 80 m², in linea di principio, si applica anche ai grandi piazzali di lavaggio.

Tuttavia, un piazzale può essere utilizzato in parallelo per il riempimento e il lavaggio. In tal caso singoli provvedimenti possono essere registrati più volte (prova necessaria).

Se si rende necessario aumentare il volume di stoccaggio o la superficie di evaporazione, essendo il piazzale utilizzato in parallelo per il riempimento e il lavaggio, è possibile registrare più volte singoli provvedimenti. La corrispettiva prova deve essere fornita in maniera adeguata (prova necessaria).

Varietà robuste

Le varietà robuste che danno diritto a contributi, le istruzioni e le informazioni specifiche sono pubblicate nelle rispettive circolari.

Robot per i campi

Il sostegno è limitato agli acquisti di nuovi robot per i campi effettuati dopo il 1° gennaio 2025. Sono sostenuti finanziariamente soltanto i robot per i campi che riducono l'impiego di prodotti fitosanitari. Possono essere promossi soltanto robot autonomi e semiautonomi (p.es. trainati). I robot per i campi devono essere in grado di combattere malerbe, malattie o parassiti. Nel caso di robot che utilizzano prodotti fitosanitari, il trattamento deve essere mirato (tecnica di applicazione precisa). Nel caso delle sarchiatrici, la sarchiatura deve essere effettuata anche tra le piante all'interno della fila. Sono sostenuti finanziariamente soltanto dispositivi pronti per la produzione in serie.

3.3 Provvedimenti per la protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

3.3.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento
Costi suppletivi sul piano edilizio per l'integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti	%	25	50
Demolizione di edifici di economia rurale giuridicamente conformi al di fuori della zona edificabile per m ³ di spazio trasformato	fr.	5	5

3.3.2 Disposizioni specifiche

a. I costi suppletivi sul piano edilizio per l'integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti sono sostenuti solo all'interno di inventari federali. Devono essere comprovati in base a un confronto dei costi.

b. La demolizione è promossa sino a fine 2025.

Integrazione ideale nel paesaggio ed esigenze relative alla tutela dei monumenti

Questo provvedimento viene sostenuto solo all'interno di un inventario federale. Si distingue tra interventi ordinari (good practice) e interventi particolari e solo i costi suppletivi generati da questi ultimi possono essere sostenuti. La natura di questo provvedimento lascia spazio alla discrezionalità. È quindi consigliabile una consultazione tempestiva con l'UFAG. Esempi di provvedimenti ordinari che non vengono sostenuti: facciata in legno anziché in lamiera, tetto a capanna anziché a falda unica.

3.4 Provvedimenti per la protezione del clima

3.4.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento
Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l'autoapprovvigionamento, per kW (produzione) o per kWh (stoccaggio)	fr.	100	100
Nuovi trattori agricoli a motore elettrico a partire da 30 kW, per kW	fr.	100	-

3.4.2 Disposizioni specifiche

- I contributi sono versati solo per edifici, impianti o installazioni che non sono sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione, come la remunerazione unica.
- Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile sono promossi sino a fine 2026.
- I trattori sono promossi sino a fine 2028.

Produzione di energia sostenibile per l'autoapprovvigionamento agricolo

Se un provvedimento può essere sostenuto tramite un altro programma di promozione della Confederazione i contributi ai sensi di questo numero sono esclusi (art. 12 LSu). Vista la strategia di promozione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), il sostegno mediante contributi per i miglioramenti strutturali può quindi essere concesso soltanto a impianti fotovoltaici di piccolissime dimensioni (< 2 kW) o mobili.

Sono anche possibili crediti di investimento se non possono essere concessi contributi. Per impianti che superano di gran lunga il fabbisogno proprio, per calcolare la prestazione computabile (kW) la potenza nominale dell'impianto (kWp) deve essere ridotta proporzionalmente fino a un massimo del 200 per cento della prestazione necessaria per coprire il fabbisogno proprio (incl. abitazione del capoazienda).

Produzione di calore sostenibile per l'autoapprovvigionamento agricolo

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto agli impianti utilizzati prevalentemente per l'autoapprovvigionamento di calore per la produzione agricola.

Stoccaggio di energia sostenibile per l'autoapprovvigionamento agricolo

La promozione di accumulatori di energia riguarda in particolare gli accumulatori a batteria per l'ottimizzazione del consumo proprio. È computabile una capacità di accumulo di al massimo il 60 per cento del fabbisogno giornaliero agricolo medio (fabbisogno annuo in kWh / 365 x 0.6). I grandi volumi di accumulo di energia per l'autosufficienza energetica (soluzione a isola) sono sostenuti finanziariamente solo se queste aziende agricole (generalmente aziende di estivazione) non hanno accesso alla rete elettrica pubblica. I veicoli con batteria bidirezionale non possono essere finanziati.

Trattori a motore elettrico

Il sostegno è limitato agli acquisti di nuovi trattori a motore elettrico effettuati dopo il 1° gennaio 2025. I transporter agricoli e le falciatrici a due assi (falciatrici da pendenza) sono considerati trattori ai sensi della presente ordinanza. I monoassi (come le motofalciatrici) sono esclusi da questo tipo di promozione. Il trattore va notificato come veicolo agricolo (targa con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro). Se il trattore ha anche un motore a combustione interna oltre che un motore elettrico, è computabile solo la potenza del motore elettrico.

Per calcolare i contributi viene utilizzata la potenza nominale. Se su un trattore elettrico sono installati più motori elettrici, le loro potenze nominali possono essere sommate.

4. Aliquote per aiuti finanziari per provvedimenti di promozione della collaborazione interaziendale (art. 41 cpv. 2)

4.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	-
Organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo	%	-	-	-	50
Acquisto congiunto di macchine e veicoli	%	-	-	-	50

4.2 Disposizioni specifiche

I provvedimenti possono essere attuati anche nel caso di comunità aziendali.

In via suppletiva a questo numero l'acquisto congiunto di trattori elettrici o di robot per i campi può essere promosso anche con un credito di investimento sui costi residui.

Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per progetti di sviluppo regionale

<i>Provvedimento</i>	<i>Riduzione dei costi computabili in per cento</i>
<i>Creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura (art. 47 cpv. 2 lett. b)</i>	<i>20</i>
<i>Altri provvedimenti nell'interesse del PSR (art. 47 cpv. 2 lett. e)</i>	<i>min. 50</i>

Richiesta di restituzione in caso di alienazione con utile

Calcolo del valore d'imputazione determinante

Oggetto	Calcolo
<i>Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio</i>	<i>Valore di reddito moltiplicato per 8</i>
<i>Edifici agricoli, edifici e impianti non sostenuti mediante aiuti finanziari</i>	<i>Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore</i>
<i>Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante contributi in caso di nuova costruzione</i>	<i>Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone</i>
<i>Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante contributi in caso di trasformazione</i>	<i>Valore contabile prima dell'investimento, più i costi di realizzazione e gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone</i>
<i>Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante crediti di investimento</i>	<i>Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore</i>

I valori d'imputazione si applicano per l'alienazione di un'azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un'azienda si sommano i valori d'imputazione.